SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 6

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013.

Sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria "lavoratori dipendenti" e "rappresentanti imprese".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);

Visto, in particolare, l'articolo 2, della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'articolo 4 della stessa legge;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 2012, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, fino al 27 luglio 2015, data di scadenza dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015, i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, e, in particolare, il dott. Guglielmo Epifani, su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro, il dott. Paolo Barberini ed il dott. Bernabò Bocca, su designazione della Confcommercio-Imprese per l'Italia;

Vista la nota n. 937-6.2 in data 15 marzo 2013, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato le dimissioni del dott. Bernabò Bocca da Consigliere del CNEL;

Vista la nota in data 3 aprile 2013, con la quale il Presidente della Confcommercio-Imprese per l'Italia ha comunicato la designazione del dott. Enrico Postacchini, in sostituzione del dott. Bernabò Bocca;

Vista la nota n. 938-6.2 in data 15 marzo 2013, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato le dimissioni del dott. Guglielmo Epifani da Consigliere del CNEL;

Vista la nota n. 1206-6.2 in data 3 aprile 2013, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato la designazione della dott.ssa Carla Cantone, in sostituzione del dott.Guglielmo Epifani;

Vista la nota in data 5 aprile 2013, con la quale il Presidente della Confcommercio-Imprese per l'Italia, in conseguenza delle dimissioni rassegnate dal Consigliere dott. Paolo Barberini, ha indicato in sua sostituzione, il dott. Berardino Abbascià;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione dei suddetti consiglieri e che, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 aprile 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in qualità di rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato:

la dott.ssa Carla Cantone, in rappresentanza della categoria "lavoratori dipendenti", in sostituzione del dott. Guglielmo Epifani;

il dott. Berardino Abbascià ed il dott. Enrico Postacchini in rappresentanza della categoria "rappresentanti imprese", in sostituzione, rispettivamente, del dott. Paolo Barberini e del dott. Bernabò Bocca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 108

13A04476

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013.

Sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro della categoria "lavoratori autonomi" e "rappresentanti imprese".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);

Visto, in particolare, l'articolo 2, della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo la quale in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'articolo 4 della stessa legge;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 2012, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, fino al 27 luglio 2015, data di scadenza dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015, i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, ed, in particolare, il dott. Luigi Marino, su designazione della Confcooperative ed il prof. Giampaolo Galli, su designazione della Confindustria;

Vista la nota n. 939-6.2 in data 15 marzo 2013, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confcooperative ha designato il dott. Maurizio Gardini, in sostituzione del dott. Luigi Marino, dimissionario;

Vista la nota n. 936-6.2 in data 15 marzo 2013, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confindustria ha designato l'avv. Marcella Panucci, in sostituzione del prof. Giampaolo Galli, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire i suddetti consiglieri e che, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in qualità di rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato:

Dott. Maurizio Gardini, in rappresentanza della categoria "lavoratori autonomi", in sostituzione del dott. Luigi Marino;

Avv. Marcella Panucci, in rappresentanza della categoria "rappresentanti imprese", in sostituzione del prof. Giampaolo Galli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 109

13A04477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni rassegnate, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Raimondo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma 16 maggio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 marzo 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Villa Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 aprile 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Sergio Raimondo.

Roma, 10 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A04433

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Gorgonzola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gorgonzola (Milano);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gorgonzola (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott.ssa Simona Pesole è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma 16 maggio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gorgonzola (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 27 marzo 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti separati autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 4 aprile 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gorgonzola (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Simona Pesole.

Roma, 10 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A04434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Pacentro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pacentro (L'Aquila);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 4 marzo 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pacentro (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rinaldo Pezzoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma il 16 maggio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pacentro (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Salvatore Fiadini.

Il citato amministratore, in data 4 marzo 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 25 marzo 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pacentro (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Rinaldo Pezzoli.

Roma, 10 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A04435

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 maggio 2013.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 14 maggio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.446 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd., Deutsche Bank A.G., UBS Ltd. e UniCredit S.p.A., al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'"Offering Circular" del 15 maggio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 6.000 milioni di euro

decorrenza: 1° marzo 2013

scadenza: 1° settembre 2044

tasso di interesse: 4,75% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito

data di regolamento: 22 maggio 2013

dietimi d'interesse: 82 giorni

prezzo di emissione: 97,221%

rimborso: alla pari

commissione di collocamento: 0,275% dell'importo nominale dell'emissione

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2044, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al
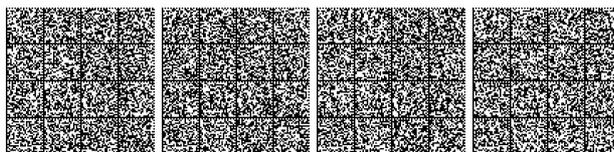
presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all' "Offering Circular" del 15 maggio 2013.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd., Deutsche Bank A.G., UBS Ltd. e UniCredit S.p.A.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'articolo 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5.

Il giorno 22 maggio 2013 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'articolo 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 4,75% annuo lordo, per 82 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II", con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 22 maggio 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo articolo 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i "pagamenti da regolare".

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Art. 6.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 7.

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A04475

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 maggio 2013.

Certificazioni di bilancio di previsione 2013 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni dei comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità della certificazione sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno;

Visto il comma 381 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2012, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2013;

Visti i decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 8 maggio 2011, n. 68 concernenti, rispettivamente, disposizioni in tema di federalismo fiscale di comuni e di regioni e province;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 concernente l'individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio alle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché l'elenco degli enti che partecipano alla sperimentazione nell'anno 2013, come riportati nel sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali» del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti i modelli degli schemi contabili previsti per gli enti che partecipano alla sperimentazione, cosi come riportati nel predetto sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali»;

Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio di previsione dell'anno 2013;

Considerata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la proposta con la quale la regione Valle d'Aosta - nella quale vige una diversa disciplina contabile - ha indicato le sezioni (quadri) del certificato che gli enti della stessa regione possono essere chiamati a compilare compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia;

Considerata, l'esigenza di acquisire i dati da tutti gli enti locali per posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento per garantire la necessaria celerità, nonché in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione

1. Sono approvati i modelli di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2013, allegati al presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 19 agosto 2013.

2. I comuni e le comunità montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'allegato tecnico.

Art. 2.

Enti che partecipano alla sperimentazione

1. Gli enti locali, che partecipano alla sperimentazione contabile di cui in premessa, sono tenuti a compilare e trasmettere oltre che la certificazione del bilancio di previsione 2013, indicata nell'art. 1, anche la certificazione relativa ad alcuni nuovi elementi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che vengono riportati in allegato al presente decreto.

Art. 3.

Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata

1. La trasmissione del certificato dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, completa di firma digitale dei sottoscrittori, e pertanto, non è più prevista alcuna trasmissione per via cartacea.

2. Ai fini della predisposizione del certificato non è più richiesta l'omologazione ministeriale del software, fermo restando l'esigenza di attenersi accuratamente a tutte le indicazioni e istruzioni previste nel presente decreto.

Art. 4.

Istruzioni per la trasmissione

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della finanza locale www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html

2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 19 agosto 2013, alla Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it:

il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;

il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel Segretario dell'ente e/o nel Responsabile del servizio finanziario.

3. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente ad assolvere l'adempimento, in mancanza del riscontro positivo.

Art. 5.

Adempimenti circa la trasmissione, specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale

1. I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro e vanno riportati con doppio «zero» dopo la virgola, l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso, qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque e per difetto, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Art. 6.

Sottoscrizione della certificazione

1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico- finanziaria provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

Art. 7.

Divulgazione dei dati

1. I dati delle certificazioni del bilancio di previsione per l'anno 2013 una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it

Il presente decreto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sulla seguente pagina del sito internet della Direzione centrale della finanza locale finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140513.html, Sulla predetta pagina del sito internet vengono altresì pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto.

Roma, 14 maggio 2013

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO TECNICO PER I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE DELLA VALLE D'AOSTA

Comuni

Compilare integralmente

i quadri «1», «2», «3», «6» (indicando la quota di oneri di urbanizzazione, destinata ai sensi della normativa regionale al finanziamento delle spese correnti, tra le «altre entrate» del punto (B)), «6 bis», «6 ter», «6 quater».

compilare

il quadro «4» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«personale»;

«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;

«trasferimenti»;

«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;

«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;

«fondo di riserva»;

«totale»;

il quadro «5» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;

«trasferimenti di capitali»;

«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;

«concessioni di crediti e anticipazioni»;

«totale»;

i quadri «7» e «9» desumendo i dati mancanti dalla contabilità analitica.

Comunità montane

Compilare integralmente

i quadri «1», «2», «3», «6», «6 bis», «6 ter».

compilare

il quadro «4» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«personale»;

«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;

«trasferimenti»;

«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;

«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;

«fondo di riserva»;

«totale»;

il quadro «5 » limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;

«trasferimenti di capitali»;

«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;

«concessioni di crediti e anticipazioni»;

«totale».

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto e gli allegati modelli, sono pubblicati interamente sul sito internet della Direzione centrale della finanza locale alla pagina "finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140513.html", nella pubblicazione del 14 maggio 2013.

13A04416

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Surfal WG, registrato al n. 15673, a nome dell'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 10 dicembre 2012 dall'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SURFAL WG, contenente la sostanza attiva fosetil alluminio, uguale al prodotto di riferimento denominato Alial WG registrato al n. 13817 con decreto direttoriale in data 12 settembre 2011, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Alial WG registrato al n. 13817;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva fosetil;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 aprile 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2017, l'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SURFAL WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 - 250 - 500; kg 1 - 2 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso degli stabilimenti esteri:

Schirm Gmbh - Mecklenburger Str. 229 - 23658 Luebeck (Germania);

Limin Chemical Co., Ltd - Economic Development Zone - Xinyi, Jlangsu (Cina).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Sti Solfotecnica Italiana S.p.A., via E. Torricelli, 2 - Cotignola (Ravenna).

Il prodotto è confezionato presso lo stabilimento: Sinapak S.r.l. - Stradella (Pavia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15673.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
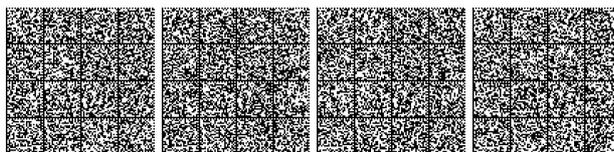
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SURFAL WG

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

SURFAL WG Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ....

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SCHIRM GmbH
Mecklenburger Str. 229 - 23658 Luebeck (Germania)
LIMIN CHEMICAL Co., LTD.
Economic Development Zone – Xinyi, Jiangsu (Cina)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
Stabilimento di confezionamento: **SINAPAK S.r.l.** – Stradella (PV)

Partita n. Contenuto: **g 100-250-500; kg 1-2-5-10–20**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
SURFAL WG è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, LIMETTA, MANDARINO, CLEMENTINO, POMELO, BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua (2,5-4,5 kg di prodotto/ha). Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa sospensione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche.
VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua (0,75-3,3 kg di prodotto/ha). Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione della malattia. È opportuno utilizzare SURFAL WG in miscela con fungicidi di copertura (es. Mancozeb o Folpet) al fine di favorire una migliore protezione dei grappoli, in particolare negli interventi successivi alla fioritura o in presenza di andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo della malattia.
POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di mancozeb. Non è compatibile con prodotti rameici. Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI; 28 GIORNI PER UVE DA VINO E POMACEE.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....04 GEN. 2013....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SURFAL WG

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

SURFAL WG Registrazione del Ministero della Salute n. del

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SHIRM GmbH - Mecklenburger Str. 229 - 23658 Luebeck (Germania)
LIMIN CHEMICAL Co., LTD.
Economic Development Zone – Xinyi, Jangsu (Cina)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
Stabilimento di confezionamento: **SINAPAK S.r.l.** – Stradella (PV)

Partita n. Contenuto: **100**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 04 GEN. 2013

13A04321

DECRETO 14 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Rambla, registrato al n. 15674, a nome dell'impresa Cheminova Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 7 dicembre 2012 dall'impresa Cheminova Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato RAMBLA, contenete la sostanza attiva tifensulfuron metile e tribenuron metile, uguale al prodotto di riferimento denominato Nimble registrato al n. 15063 con decreto direttoriale in data 1° agosto 2011, modificato successivamente con decreto in data 17 dicembre 2012, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nimble registrato al n. 15063;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto del 26 marzo 2002 di inclusione della sostanza attiva tifensulfuron metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva tribenuron metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/54/CE della Commissione del 19 settembre 2005;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva tifensulfuron metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;
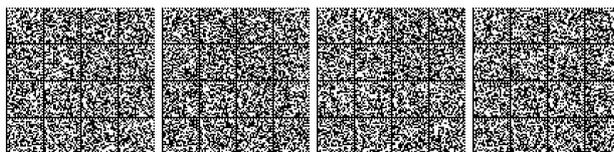
Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 28 febbraio 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2016, l'impresa Cheminova Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RAMBLA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50 - 100 - 250.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle imprese:

Schirm GMBH - Mecklenburger Strasse 229 - D 23568 Lubeck (Germania);

Cheminova India Ltd - Estate, Panoli - 394116 Ta-Ankleshawar, Gujarat (India).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15674.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

RAMBLA

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo
Granuli idrodispersibili

RAMBLA Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 50
Tribenuron metile puro g 25
Coformulanti q. b. a g 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28
24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione:
SCHIRM GMBH - Mecklenburger Strasse 229 - D-23568 LÜBECK (Germania)
CHEMINOVA INDIA Ltd - Estate, Panoli - 394116 Ta-Ankleshawar, Gujrat (India)

Contenuto netto: g 50-60-100-120-250 PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tifensulfuron metile 50% e Tribenuron metile 25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TIFENSULFURON METILE: -
TRIBENURON METILE: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
RAMBLA è un erbicida sistemico di post-emergenza. Viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, RAMBLA blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità d'azione.

EPOCA DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.

DOSI D'IMPIEGO: 30-50 g/ha da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture.
È attivo su: Adonide *(Adonis estivalis)* Aglio delle vigne *(Allium vineale)*, Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Camomilla bastarda *(Anthemis cotula)*, Coriandolo *(Bifora radians)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Farinello comune *(Chenopodium album)*, Geranio *(Geranium dissectum)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Camomilla *(Matricaria chamomilla)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliatum)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Poligono persicaria *(Poligonum persicaria)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Ranuncolo *(Ranunculus acer)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Romice *(Rumex spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Veccia *(Vicia sativa)*, Viola *(Viola arvensis)*.
Infestanti mediamente sensibili: Stoppione *(Cirsium spp.)*, Vilucchio bianco *(Calystegia sepium)*, Villucchio *(Convolvolus arvensis)*, Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*, Crisantemo delle messi *(Chrysantemum segetum)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Pettine di Venere *(Scandix pecten veneris)*, Veronica *(Veronica persica)*.
Per il controllo di queste infestanti si consiglia di utilizzare le dosi più elevate.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
RAMBLA, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo e non deve essere conservata in taniche o serbatoi per trattamenti successivi.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
  a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
  c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
  d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
  e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Dopo un trattamento con RAMBLA si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

COMPATIBILITÀ
Non è raccomandata la miscelazione di RAMBLA con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 GEN. 2013

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

RAMBLA

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo

Granuli idrodispersibili

RAMBLA Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Tifensulfuron metile puro	g 50
Tribenuron metile puro	g 25
Coformulanti q. b. a	g 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo

Tel. 035 19904468

Contenuto netto: **g 30-50-60-100** PARTITA N.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:

SCHIRM GMBH - Mecklenburger Strasse 229 - D-23568 Lübeck (Germania)

CHEMINOVA INDIA Ltd - Estate, Panoli - 394116 Ta-Ankleshawar, Gujrat (India)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

13A04322

DECRETO 14 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Praxis, registrato al n. 15672, a nome dell'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 22 novembre 2012 dall'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PRAXIS, contenete le sostanze attive fluroxypir e aminopiralid, uguale al prodotto di riferimento denominato Runway registrato al n. 14407 con decreto direttoriale in data 14 novembre 2011, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Runway registrato al n. 14407;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 28 ottobre 2005 che riconosce, ai sensi dell'art. 6, par. 3, della Direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'inserimento della sostanza attiva aminopiralid nell'allegato I della suddetta Direttiva 91/414/CEE;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione del 26 luglio 2011 che approva la sostanza attiva fluroxypir a norma del Regolamneto (CE) n. 1107/2009 fino al 31 dicembre 2021, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione n. 540/2011 della Commissione;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 14 novembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 14 novembre 2015, l'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PRAXIS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti, attendendo la conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva aminopiralid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l. 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 1.000.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Mozzanica (Bergamo);

Diachem S.p.A. - U.P. Sifa - Caravaggio (Bergamo);

Torre S.r.l. - Torrenieri, frazione di Montalcino (Siena);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano);

Zapi Industrie Chimiche S.p.A. - Conselve (Padova).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa estera: Dow AgroSciences S.A.S. - Drusenheim (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15672.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRAXIS™

Erbicida di post-emergenza per le aree incolte inerbite

EMULSIONE ACQUA IN OLIO

Composizione di PRAXIS
Aminopiralid sale di potassio puro 3,50 g (35.5 g/L. pari a 30 g/L di acido equivalente)
Fluroxipir meptil puro 14,14 g (144.1 g /L. pari a 100 g /L di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici. può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare. ne bere. né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con gli occhi. lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione. consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature: non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661
Distribuito da:
ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)
Tel. +39 049 959700
Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
Diachem S.p.A. – U.P. Sifa – Caravaggio (BG) – Italia
Torre Srl – Torrenieri fraz. Di Montalcino (SI)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – Conselve (PD)
Taglie autorizzate:
0.1 - 0.25 - 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 – 20 – 50 – 100 – 200 - 1.000 litri [1]
Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Nessun antidoto specifico. Cure di sostegno. Trattamento basato sul giudizio del medico in base ai sintomi del paziente. Consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI
PRAXIS è un erbicida di post-emergenza per le aree incolte inerbite: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili. sedi ferroviarie. argini di canali. fossi e scoline. Efficace contro infestanti dicotiledoni annuali e perenni.

INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti sensibili: achillea millefoglie (*Achillea millefolium*). vitalba (*Clematis vitalba*). cardo campestre (*Cirsium arvense*) attaccamano (*Galium aparine*). vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*). piantaggine comune (*Plantago lanceolata*). cinquefoglia comune (*Potentilla reptans*). robinia (*Robinia pseudacacia*). rovo (*Rubus fruticosus*). romice (*Rumex spp.*). crespino dei campi (*Sonchus arvensis*). veccia dolce (*Vicia sativa*). ginestra (*Cytisus scoparius*), ginestrone (*Ulex europaeus*), prugno selvatico (*Prunus spinosa*), buddleja (*Buddleja davidii*). betulla (*Betula spp.*). poligono del Giappone (*Fallopia japonica*).
Infestanti mediamente sensibili: ortica (*Urtica dioica*). soffione (*Taraxacum officinale*).

DOSE D'IMPIEGO
Trattamenti a pieno campo: 2 litri per ettaro.
Trattamenti localizzati: 1 litro per 100 litri d'acqua. fino ad un massimo di 2 litri per ettaro.

EPOCA D'IMPIEGO
PRAXIS è un erbicida sistemico di post-emergenza. assorbito principalmente per via fogliare. Impiegare PRAXIS su infestanti in attiva crescita. nelle prime fasi vegetative. evitando di applicare il prodotto con temperature particolarmente basse o elevate e in periodi siccitosi.
Avvertenza: effettuare 1 solo trattamento per anno.

MODALITA' DI APPLICAZIONE
Trattamenti a pieno campo: Bagnare uniformemente le infestanti impiegando 300 – 600 litri d'acqua ad ettaro. utilizzando irroratrici idrauliche oppure irroratrici a spalla. in buono stato di funzionamento e calibrate secondo le raccomandazioni del costruttore. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.
Trattamenti localizzati: Bagnare uniformemente le infestanti. senza raggiungere il gocciolamento. utilizzando irroratrici a spalla o montate su un trattore. dotate di lancia idonea. Prestare attenzione durante l'applicazione per evitare il sovra-dosaggio localizzato. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.
Note: Per permettere la massima traslocazione del prodotto verso le radici. non tagliare le infestanti o le piante trattate prima di 7 giorni dall'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire con acqua la botte fino a metà e aggiungere la quantità richiesta di PRAXIS. Completare il riempimento della botte mantenendo in funzione l'agitatore. non solo per miscelare perfettamente in prodotto. ma anche per garantire una corretta applicazione. Utilizzare acqua pulita e trattare subito dopo aver preparato la soluzione.

SELETTIVITA': PRAXIS è selettivo sulle specie graminacee. Occasionalmente si possono verificare inclinazioni o ingiallimenti dell'erba. ma questi sono transitori e rapidamente superati.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per gli usi NON indicati in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite. alberi da frutto. ortaggi, ornamentali e floreali in genere. Evitare, pertanto. che il prodotto giunga a contatto con tali colture sotto forma di deriva portata dal vento. Non applicare sottochioma né a distanza inferiore ad 1 metro dal tronco delle piante non bersaglio. Prestare attenzione alle pendenze per prevenire la lisciviazione in aree dove sono presenti cespugli e piante sensibili.

Avvertenze: Piante sensibili possono essere danneggiate dai residui del prodotto nel suolo o nella vegetazione trattata. Non applicare PRAXIS in terreno utilizzabile per la rifinitura superficiale dei giardini. per rinvasi. o altre opere di giardinaggio. Evitare d'impiegare il prodotto su vegetazione destinata a pacciamatura o alla produzione di compost per colture orticole o per il giardino.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta. è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:
- al termine dell'applicazione azionare il circuito di distribuzione per svuotare completamente l'attrezzatura nell'area stessa del trattamento;
- pulire quindi l'interno dell'attrezzatura impiegando un volume di acqua pulita pari al 15% del volume della miscela fitosanitaria applicata. avendo cura di eliminarne ogni residuo e deposito;
- fare ricircolare l'acqua all'interno dell'attrezzatura per almeno 10 minuti. eliminandola poi in osservanza delle disposizioni di legge. considerando l'acqua di risciacquo come refluo fitosanitario;
- verificare quindi lo stato di filtri ed apparato di distribuzione effettuandone. se necessario. la pulizia e manutenzione.

Intervallo di sicurezza: non richiesto

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante. alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**.contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

[1]ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .... 14 GEN. 2013

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

PRAXIS™

ERBICIDA

Composizione di PRAXIS
Aminopiralid sale di potassio puro 3,50 g (35,5 g/L, pari a 30 g/L di acido equivalente)
Fluroxipir meptil puro 14,14 g (144,1 g/L pari a 100 g/L di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661
Distribuito da:
ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)
Tel. +39 049 959700

Taglie autorizzate: **100 ml**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione
Per **EMERGENZA MEDICA** contattare:
CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)
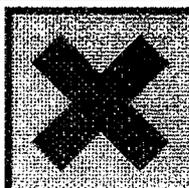
PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

13A04323

DECRETO 14 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GLORY IVM, registrato al n.15660, a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 22 novembre 2012 dall'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via F. Albani n. 65, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GLORY IVM, contenete le sostanze attive fluroxypir e aminopiralid, uguale al prodotto di riferimento denominato Runway registrato al n. 14407 con decreto direttoriale in data 14 novembre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Runway registrato al n. 14407;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 28 ottobre 2005 che riconosce, ai sensi dell'art.6, paragrafo 3, della Direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'inserimento della sostanza attiva aminopiralid nell'Allegato I della suddetta Direttiva 91/414/CEE;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione del 26 luglio 2011 che approva la sostanza attiva fluroxypir a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009 fino al 31 dicembre 2021, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione 540/2011 della Commissione;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 14 novembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 14 novembre 2015, l'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GLORY IVM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti, attendendo la conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva aminopiralid;

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 1.000.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Mozzanica (BG);

Diachem S.p.A. - U.P. Sifa - Caravaggio (BG);

Torre S.r.l. - Torrenieri fraz. Di Montalcino (SI);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI);

Zapi Industrie Chimiche S.p.a. - Conselve (PD);

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Dow AgroSciences S.A.S. - Drusenheim (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15660.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

GLORY™ IVM

Erbicida di post-emergenza per le aree incolte inerbite

EMULSIONE ACQUA IN OLIO

Composizione di GLORY IVM
Aminopiralid sale di potassio puro 3,50 g (35.5 g/L, pari a 30 g/L di acido equivalente)
Fluroxipir meptil puro 14,14 g (144,1 g /L. pari a 100 g /L di acido equivalente)
Coformulanti q.b a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661
Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
Diachem S.p.A. – U.P. Sifa – Caravaggio (BG) – Italia
Torre Srl – Torrenieri fraz. Di Montalcino (SI)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – Conselve (PD)
Taglie autorizzate:
0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 – 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200 - 1.000 litri [1]
Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Nessun antidoto specifico. Cure di sostegno. Trattamento basato sul giudizio del medico in base ai sintomi del paziente. Consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI
GLORY IVM è un erbicida di post-emergenza per le aree incolte inerbite: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline. Efficace contro infestanti dicotiledoni annuali e perenni.

INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti sensibili: achillea millefoglie (*Achillea millefolium*), vitalba (*Clematis vitalba*), cardo campestre (*Cirsium arvense*), attaccamano (*Galium aparine*), vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), piantaggine comune (*Plantago lanceolata*), cinquefoglia comune (*Potentilla reptans*), robinia (*Robinia pseudacacia*), rovo (*Rubus fruticosus*), romice (*Rumex spp.*), crespino dei campi (*Sonchus arvensis*), veccia dolce (*Vicia sativa*), ginestra (*Cytisus scoparius*), ginestrone (*Ulex europaeus*), prugno selvatico (*Prunus spinosa*), buddleja (*Buddleja davidii*), betulla (*Betula spp.*), poligono del Giappone (*Fallopia japonica*).
Infestanti mediamente sensibili: ortica (*Urtica dioica*), soffione (*Taraxacum officinale*).

DOSE D'IMPIEGO
Trattamenti a pieno campo: 2 litri per ettaro.
Trattamenti localizzati: 1 litro per 100 litri d'acqua, fino ad un massimo di 2 litri per ettaro.

EPOCA D'IMPIEGO
GLORY IVM è un erbicida sistemico di post-emergenza, assorbito principalmente per via fogliare. Impiegare GLORY IVM su infestanti in attiva crescita, nelle prime fasi vegetative, evitando di applicare il prodotto con temperature particolarmente basse o elevate e in periodi siccitosi.
Avvertenza: effettuare 1 solo trattamento per anno.

MODALITA' DI APPLICAZIONE
Trattamenti a pieno campo: Bagnare uniformemente le infestanti impiegando 300 – 600 litri d'acqua ad ettaro, utilizzando irroratrici idrauliche oppure irroratrici a spalla, in buono stato di funzionamento e calibrate secondo le raccomandazioni del costruttore. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.
Trattamenti localizzati: Bagnare uniformemente le infestanti, senza raggiungere il gocciolamento, utilizzando irroratrici a spalla o montate su un trattore, dotate di lancia idonea. Prestare attenzione durante l'applicazione per evitare il sovra-dosaggio localizzato. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.
Note: Per permettere la massima traslocazione del prodotto verso le radici, non tagliare le infestanti o le piante trattate prima di 7 giorni dall'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire con acqua la botte fino a metà e aggiungere la quantità richiesta di GLORY IVM. Completare il riempimento della botte mantenendo in funzione l'agitatore, non solo per miscelare perfettamente il prodotto, ma anche per garantire una corretta applicazione. Utilizzare acqua pulita e trattare subito dopo aver preparato la soluzione.

SELETTIVITA': GLORY IVM è selettivo sulle specie graminacee. Occasionalmente si possono verificare inclinazioni o ingiallimenti dell'erba, ma questi sono transitori e rapidamente superati.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per gli usi NON indicati in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, ornamentali e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture sotto forma di deriva portata dal vento. Non applicare sottochioma né a distanza inferiore ad 1 metro dal tronco delle piante non bersaglio. Prestare attenzione alle pendenze per prevenire la lisciviazione in aree dove sono presenti cespugli o piante sensibili.

Avvertenze: Piante sensibili possono essere danneggiate dai residui del prodotto nel suolo o nella vegetazione trattata. Non applicare GLORY IVM in terreno utilizzabile per la rifinitura superficiale dei giardini, per rinvasi, o altre opere di giardinaggio. Evitare d'impiegare il prodotto su vegetazione destinata a pacciamatura o alla produzione di compost per colture orticole o per il giardino.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:
- al termine dell'applicazione azionare il circuito di distribuzione per svuotare completamente l'attrezzatura nell'area stessa del trattamento;
- pulire quindi l'interno dell'attrezzatura impiegando un volume di acqua pulita pari al 15% del volume della miscela fitosanitaria applicata, avendo cura di eliminarne ogni residuo e deposito;
- fare ricircolare l'acqua all'interno dell'attrezzatura per almeno 10 minuti, eliminandola poi in osservanza delle disposizioni di legge, considerando l'acqua di risciacquo come refluo fitosanitario;
- verificare quindi lo stato di filtri ed apparato di distribuzione effettuandone, se necessario, la pulizia e manutenzione.

Intervallo di sicurezza: non richiesto

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**,contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

[1] ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...... 14 GEN. 2013

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

GLORY™ IVM

ERBICIDA

Composizione di GLORY IVM
Aminopiralid sale di potassio puro 3,50 g (35,5 g/L, pari a 30 g/L di acido equivalente)
Fluroxipir meptil puro 14,14 g (144.1 g /L, pari a 100 g /L di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel +39 051 28661

Taglie autorizzate: **100 ml**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione
Per **EMERGENZA MEDICA** contattare:
CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)
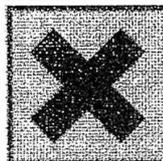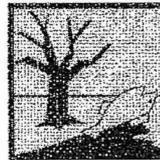
PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

TM Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

13A04324
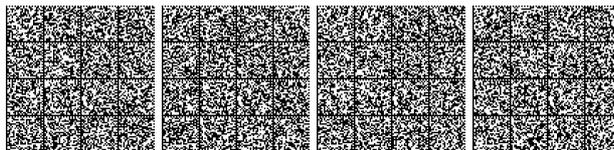
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 maggio 2013.

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde – campagna 2012/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, in particolare, l'art. 103 novodecies concernente la misura Vendemmia verde;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e, in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 14;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, n. 9258, concernente le disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Vendemmia verde, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010;

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, relativo ai criteri per la determinazione del sostegno alla predetta misura;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2012 concernente il "Programma di sostegno al settore vitivinicolo con ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2013";

Considerato che alcune Regioni, sulla base della situazione produttiva e di mercato del settore vitivinicolo, hanno chiesto l'attivazione della misura Vendemmia verde, così come previsto dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 555/2008;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 23 dicembre 2009, l'attivazione della misura Vendemmia verde per la campagna 2012/2013 deve essere disposta entro il 10 maggio di ciascun anno

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di riequilibrare il mercato e prevenire una potenziale situazione di crisi nel settore vitivinicolo, è attivata, per la campagna 2012/2013, la misura Vendemmia verde.

2. La misura di cui al comma 1 è attuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 23 dicembre 2009, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2013

Il direttore generale: ASSENZA

13A04317

DECRETO 13 maggio 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Pesca di Leonforte" registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 622 della Commissione del 15 luglio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 622 della Commissione del 15 luglio 2010 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta "Pesca di Leonforte";

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 425/2013 della Commissione del 9 maggio 2013, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. "Pesca di Leonforte", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Pesca di Leonforte", nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 425/2013 della Commissione del 9 maggio 2013.
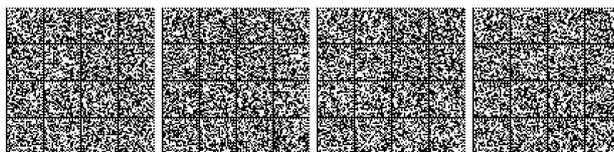
I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione Geografica Protetta "Pesca di Leonforte", sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 13 maggio 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "PESCA DI LEONFORTE"

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta "Pesca di Leonforte", è riservata esclusivamente alle pesche che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione

La "Pesca di Leonforte" ad indicazione geografica protetta è il prodotto della coltivazione di due ecotipi locali di pesca: Bianco di Leonforte e Giallone di Leonforte, non iscritti nel catalogo nazionale delle varietà.

All'atto dell'immissione al consumo della "Pesca di Leonforte" ad indicazione geografica protetta, i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche:

integri;

di aspetto fresco;

sani e privi di attacchi da marciumi o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

puliti, cioè privi di sostanze estranee e visibili;

indenni da parassiti a qualunque stadio di sviluppo;

privi di odori e/o sapori estranei;

il valore della consistenza della polpa, misurata con puntale del penetrometro di 8 mm, deve essere minimo 4.5 Kg/cm2 per l'ecotipo Giallone di Leonforte e minimo 3.5 Kg/cm2 per l'ecotipo bianco di Leonforte;

contenuto in solidi solubili non inferiore a 11 gradi Brix;

peso compreso tra 100 e 350 grammi;

forma globosa a valve asimmetriche;

buccia di colore giallo con striature rosse non sempre evidenti per l'ecotipo Giallone di Leonforte;

buccia di colore bianco con striature rosse non sempre evidenti per l'ecotipo Bianco di Leonforte;

polpa di colore giallo per l'ecotipo Giallone di Leonforte;

polpa di colore bianco per l'ecotipo Bianco di Leonforte;

la polpa deve essere aderente al nocciolo.

Possono ottenere il riconoscimento IGP "Pesca di Leonforte" solo le pesche di categoria Extra e I.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della IGP "Pesca di Leonforte" interessa i comuni di Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro ed Agira, in provincia di Enna.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori e condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Scelta del portinnesto

Sono ammessi i portainnesti franchi e clonali di pesco e ibridi di prunus di cui sia provata la compatibilità con gli ecotipi descritti all'art. 2 e l'adattamento alle condizioni locali. Le piantine ammesse sono a radice nuda o piantine in fitocella, e devono essere di buona qualità agronomica e sanitaria, e di età massima di 1 anno. Le marze da utilizzare devono provenire da piante madri sane dal punto di vista fitosanitario, selezionate all'interno di impianti ricadenti nei comuni di cui all'art. 3, per la propagazione della "Pesca di Leonforte".

La messa a dimora delle piante deve avvenire necessariamente nel periodo autunno-inverno per quelle a radice nuda; le piantine in fitocella possono essere impiantate nello stesso periodo o anche in primavera, in presenza di umidità del terreno sufficiente ad evitare possibili stress da trapianto. Le piantine vengono irrigate appena dopo la loro messa a dimora.

Sistemi di conduzione degli impianti.

I sistemi di conduzione degli impianti della I.G.P. "Pesca di Leonforte", sono riconducibili alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar di pesco, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con i seguenti metodi:

- convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di "Buona Pratica Agricola" della Regione Siciliana;

- integrata, ottenuta nel rispetto delle "Norme Tecniche" previste dal disciplinare della Regione Siciliana;

- biologica, secondo il Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Forma di allevamento

La forma di allevamento deve assicurare un'adeguata esposizione ai raggi solari in tutte le parti della chioma, fornire frutti di qualità, favorire un'uniforme distribuzione dei prodotti antiparassitari e agevolare le operazioni colturali quali potatura, diradamento, insacchettamento e raccolta dei frutti.

Le forme di allevamento e le distanze di impianto ammesse sono:

— Vaso semplice o Vasetto ritardato: m 3-5 x 4-5;

— Tatura Trellis o Y trasversale: m 5 x 2;

— Fusetto: m 4,5-5 x 2.

La densità di impianto è compresa tra 400 e 1.100 piante ad ettaro in dipendenza della forma di allevamento adottata, fermo restando che comunque la massima produzione per ettaro non deve superare le 25 tonnellate.

Tecniche Colturali

È ammessa la potatura sia invernale che estiva, da eseguire annualmente secondo i canoni suggeriti dalla tecnica. Il diradamento deve essere eseguito prima dell'insacchettamento dei frutti e comunque non oltre il mese di maggio.
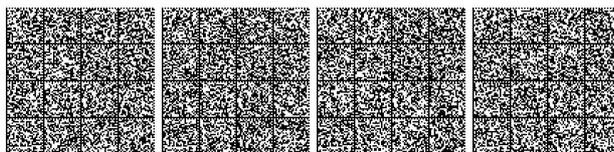
È obbligatorio l'uso del sacchetto di carta pergamenata per la difesa meccanica dagli agenti patogeni, da attuarsi nella fase in cui la drupa raggiunge la dimensione di una noce e, comunque, non oltre il mese di luglio.

Fertilizzazione

Negli impianti in fase di allevamento, le quantità di fertilizzanti devono essere ridotte proporzionalmente, localizzandole in prossimità dell'apparato radicale delle piante. Deve essere privilegiato l'uso del letame e degli altri concimi organici. Sono ammesse le pratiche di fertirrigazione e di concimazione fogliare.

Non sono ammessi apporti di azoto superiori a 150 kg per ettaro.

Irrigazione

È ammessa la tecnica di irrigazione a goccia o per aspersione. Non sono ammessi sistemi irrigui soprachioma.

Raccolta

La raccolta avviene a partire dalla prima decade di settembre fino alla prima decade di novembre. Il grado di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire la lavorazione, il trasporto e le operazioni connesse; permettere la buona conservazione fino al luogo di destinazione; rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

Le drupe devono essere raccolte a mano evitando l'operazione nelle ore più calde della giornata e l'esposizione diretta al sole dei frutti raccolti. Cura particolare dovrà essere prestata alla separazione del frutto dal ramo che deve avvenire senza provocare danni al peduncolo. Inoltre, deve essere asportato il filo di ferro, che serve per legare i sacchetti di pergamena, al fine di evitare il danneggiamento dei frutti depositati nelle cassette o in altri contenitori.

È ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0.5°C e 4.5°C per un periodo massimo di 20 giorni.

Le operazioni di condizionamento della IGP Pesca di Leonforte devono avvenire all'interno dell'areale di produzione definito all' art. 3 del presente disciplinare per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare imbrattamento e ammaccatura dei frutti con conseguente attacco da muffe e patogeni vari che comprometterebbero le caratteristiche qualitative del prodotto.

Art. 6.

Legame

La richiesta di riconoscimento della I.G.P. "Pesca di Leonforte" è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto conosciuto per le proprie caratteristiche qualitative quali la tardiva maturazione e di conseguenza la presenza sul mercato in periodi in cui sono quasi assenti le pesche, la durezza e la pratica dell'insacchettamento. L'insacchettamento dei frutti sulle piante con sacchetti di carta pergamena argento permette il controllo della mosca mediterranea (Ceratitis capitata). Tale particolarità ha rappresentato nel tempo uno degli aspetti più qualificanti di tale produzione. Fondamentale è il lavoro del peschicoltore che è diventato il manager delle proprie produzioni perché ha capito di avere fra le mani un prodotto unico. Egli ha spesso coinvolto i propri familiari nell'insacchettamento lavorando sodo giorno e notte. La vendita delle pesche ha assicurato un reddito tale da migliorare le condizioni di vita degli operatori della zona.

Da circa un ventennio la "Pesca di Leonforte" muove un indotto economico notevole non solo nel comprensorio di produzione, ma anche nel territorio dei comuni vicini in occasione dell'annuale Sagra che si tiene nella prima domenica del mese di ottobre nel centro storico della cittadina edificata dal Principe Nicolò Placido Branciforti nel XVII secolo. Tale momento di promozione e di valorizzazione del prodotto è stato creato nel 1982 dall'Amministrazione comunale di allora per incentivare lo sviluppo della drupacea e per far conoscere ai consumatori dell'Isola le peculiarità di un prodotto unico. L'evento, nato come "Sagra del pesco di Leonforte" ed oggi ribattezzato come "Sagra della pesca e dei prodotti tipici di Leonforte", ha significato fin dalle sue origini un momento di promozione di questo prodotto tardivo.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo AGROQUALITÀ – Società per la certificazione delle qualità nell'agroalimentare – S.p.a – V.le Cesare Pavese n. 305 -00144 Roma tel. +39.06. 54228675 – fax. +39.06. 54228692.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

I frutti ad Indicazione Geografica Protetta "Pesca di Leonforte" devono essere commercializzati in cassette o scatole di cartone o di legno, o in ceste di vario formato della capacità da 0,5 a 6 kg.

Ciascuna confezione imballaggio deve contenere frutti della stessa varietà, categoria, calibro e grado di maturazione. E' richiesta l'omogeneità di colorazione in relazione all'ecotipo.

I frutti devono essere disposti su un solo strato e separati gli uni dagli altri mediante materiale protettivo. Il materiale di protezione e/o addobbo deve essere nuovo, inodore ed innocuo; si deve, inoltre, evitare che il prodotto venga a contatto con inchiostri e/o colle per stampigliatura o etichettatura. Gli imballaggi devono, inoltre, essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Ogni confezione deve essere sigillata, in maniera tale che l'apertura della stessa comporti la rottura del sigillo in modo che non sia possibile alterare il contenuto nelle fasi successive al confezionamento.

In etichetta, devono essere riportati il logo della denominazione ed il simbolo grafico comunitario. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purchè questi non abbiano significato laudativo o siano tali da indurre in inganno il consumatore.

Il logo della denominazione è costituito da un ovale, all'interno del quale è rappresentata la Granfonte, monumento simbolo del Comune di Leonforte, a cui è sovrapposta in primo piano una pesca confezionata in un sacchetto. All'interno dell'ovale in alto al centro è riportata la dicitura Pesca di Leonforte, in basso al centro è riportato l'acronimo I.G.P.. Il disegno è circoscritto da una linea verde marcata,lo sfondo è giallo tenue, la Granfonte è di colore verde come la scritta pesca di Leonforte e IGP, giallo–arancione il colore della pesca con foglia verde, sacchetto bianco con ombre grigie e un filo nero che circoscrive ai bordi il sacchetto ed infine il filo nero che testimonia la chiusura del sacchetto.

Le dimensioni del disegno sono 46 mm x 37mm; tipo del carattere Times new Roman

Dimensioni carattere:

pesca di Leonforte 14;

IGP: 11

Indici colorimetrici:

1. Cerchio esterno: Verde pallido, giallo 100%, cyan 40%;

2. Cerchio interno: Giallo sfumato 40%;

3. Diciture e disegno: Verde, giallo 100%, cyan 100%;

4. Sacchetto: bianco 100% ; Contorno sacchetto nero 100%;

5. Pesca intera giallo, giallo 100%, Magenta 20%.

13A04318

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 aprile 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato in GURI del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 2.4, lett. *A)*, che per i patti territoriali al secondo capoverso prevede: «per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge 488/92 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4 aprile 2002;

Viste la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali;

Viste le Convenzioni per la gestione in service relative alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulate tra il Ministero delle attività produttive e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;
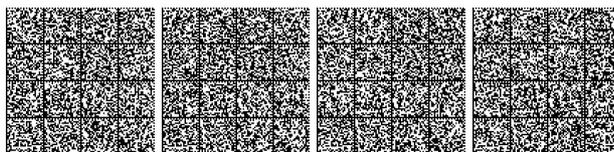
Visti i decreti di approvazione dei Patti Territoriali, i decreti di approvazione degli esiti istruttori e i successivi decreti di impegno relativi alle imprese di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che sono state effettuate a favore delle imprese ricomprese nel citato elenco, erogazioni per il complessivo ammontare di € 9.745.771,70 (novemilioni settecentoquarantacinquemilasettecentosettantuno/70) a titolo di anticipazione e garantite dalle relative polizze fidejussiorie, di cui un importo pari a 2.579.001,68 (duemilionicinquecentosettantanovemila uno/68) erogato in contabilità ordinaria;

Considerato che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, non sono state richieste erogazioni a titolo di avanzamento;

Considerato che sussistono le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti indicati nel citato elenco;

Presa visione delle Visure Camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione di legge, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio 265, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Decreta:

Art. 1.

Revoca delle agevolazioni

Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Recupero delle somme

È disposto il recupero della somma di € 9.745.771,70 (novemilioni settecentoquarantacinquemilasettecentosettantuno/70), pari all'importo complessivo delle singole quote erogate per ciascuna impresa. Ciascuna impresa inserita nell'allegato elenco, dovrà restituire la relativa somma percepita a titolo di anticipazione gravata degli interessi calcolati con le modalità indicate dalla circolare del 2 dicembre 2011, n. 42932, integrata con la circolare del 31 gennaio 2012, n. 3967, successivamente modificata con la circolare del 21 giugno 2012, n. 21614, maggiorata di 5 punti percentuali calcolati dalla data di ciascuna erogazione alla data dell'effettiva restituzione.

La restituzione dovrà avvenire mediante versamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Provvedimento in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, da effettuarsi presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, sul Capo XVIII, Capitolo 3592, art. 22, specificandone la causale così come di seguito descritto: «restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione all'impresa (indicare la ragione sociale dell'impresa) secondo quanto disposto dall'art. 2 del Decreto (indicare il numero e la data del presente Provvedimento)».

La relativa quietanza in originale dovrà essere trasmessa tempestivamente a questo Ministero.

In mancanza della restituzione degli importi dovuti, il Ministero procederà al recupero coattivo della somma comprensiva degli interessi, a carico dell'impresa o del fidejussore, fino al raggiungimento di quanto spettante.

Art. 3.

Somme in economia

L'importo di € 13.835.334,93 (tredicimilioni ottocentotrentacinquemila trecentotrentaquattro/93), pari alla differenza tra il contributo impegnato e il contributo erogato in contabilità ordinaria reso disponibile a valere sul capitolo 7342 in esito al presente provvedimento, è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 4.

Clausola di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento, per lesione dei pretesi interessi illegittimi, è possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesioni di diritti soggettivi.

Roma, 3 aprile 2013

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

Allegato al D.D. n. 632 del 3/4/2013

N.	Regione patto	Denominazione patto	Titolo modulo	Data D.M. di approvazione del patto	Data D.M. di approvazione e della rimodulazione	Ragione sociale del Soggetto Responsabile	Ragione sociale beneficiario finale	Partita Iva/Codice fiscale	Contributo concesso (euro)	n° D.M. d'impegno	Data D.M. d'impegno	n° Registrazione UCB DM d'impegno	Data registrazione UCB	Contributo attuale (euro)	Contributo erogato (euro)	Data valuta	Importo delle economie
1	CALABRIA	PER LO SVILUPPO DI CATANZARO E DEL SUO COMPRENSORIO	Patto Base	31/05/1999	-	CONSORZIO CATANZARO 2000 S.C.P.A.	ARTESAM S.R.L.	01872240799	2.920.563,76	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	1.460.281,88	1.460.281,88	26/09/2000	1.460.281,88
2	LAZIO	PER LO SVILUPPO DI FROSINONE	1 Rimodulazione	29/01/1999	17/11/2004	PROVINCIA DI FROSINONE - UFFICIO PATTO TERRITORIALE	ECO TIME S.R.L.	02049060607	87.970,00	5097	21/12/2005	9408	04/01/2006	87.970,00	33.760,00	02/02/2005	87.970,00
3	SARDEGNA	AREA DELL'IGLESIENTE	Patto Base	11/04/2001	-	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE DI IGLESIAS	TERRA NUOVA SOC. COOP.	01556170924	133.710,69	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	66.855,35	66.855,34	28/08/2002	66.855,35
4	SARDEGNA	MEDIO CAMPIDANO	Patto Base	02/05/2001	-	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO	LISCI ROBERTA(PROG. PTV 041- AGROZOOTECNICA F.LLI PIRAS)	LSCRRT56C52E085B	870.204,05	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	580.136,04	290.068,01	02/08/2002	580.136,04
5	SARDEGNA	SARRABUS - GERREI	Patto Base	22/03/2001	-	PROVINCIA DI CAGLIARI - ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE	CLIFFTON S.A.S. DI ANTONIO PORCU & C.	02379380922	1.670.738,07	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	835.369,03	835.369,04	23/04/2003	835.369,03
6	SARDEGNA	SARRABUS - GERREI	Patto Base	22/03/2001	-	PROVINCIA DI CAGLIARI - ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DOMUS DE JANAS DI ANGELO ATZORI & C. S.N.C. (EX DOMUS DE JANAS DI SALVATORE ATZORI & C. S.N.C.)	02478370923	1.505.988,32	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	1.003.992,21	501.996,11	19/07/2002	1.003.992,21
7	SARDEGNA	SARRABUS - GERREI	Patto Base	22/03/2001	-	PROVINCIA DI CAGLIARI - ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE	LA GIOCONDA DI OLIVIER CIREDDU & C. S.A.S. (EX LA GIOCONDA DI SEU CIREDDU & C. S.N.C.)	02080660927	1.015.870,72	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	677.247,15	338.623,57	17/06/2002	677.247,15
8	SARDEGNA	SARRABUS - GERREI	Patto Base	22/03/2001	-	PROVINCIA DI CAGLIARI - ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE	LE GINESTRE DI PIBIRI ROSALBA & C. S.N.C.	02482190929	3.064.655,24	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	2.043.103,49	1.021.551,75	10/09/2002	2.043.103,49
9	SARDEGNA	SARRABUS - GERREI	Patto Base	22/03/2001	-	PROVINCIA DI CAGLIARI - ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE	ORTOFRUTTA SARDA DI LOI ROSALBA & C. SNC	02482160922	2.143.296,13	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	1.428.864,09	714.432,04	19/11/2002	1.428.864,09
10	SARDEGNA	SARRABUS - GERREI	Patto Base	22/03/2001	-	PROVINCIA DI CAGLIARI - ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE	SFERA TUR DI PIBIRI FRANCA & C. S.N.C.	02482380926	1.731.163,53	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	1.154.109,02	577.054,51	10/09/2002	1.154.109,02
11	SARDEGNA	THARROS 2000 - AGRICOLTURA E PESCA	Patto Base	11/05/2001	-	PROVINCIA DI ORISTANO - ASSESSORATO ALLA PROGRAMMAZIONE	GARAU MARISA D.I.	00646000950/ GRAMRS54R70I205A	134.795,25	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	67.397,63	67.397,62	12/03/2002	67.397,63
12	SICILIA	ISOLE EOLIE	Patto Base	20/12/2001	-	SVILUPPO EOLIE S.r.l.	COSTA SERVICE S.R.L.	01970270839	205.549,85	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	102.774,93	102.774,92	13/06/2003	102.774,93
13	SICILIA	PANTELLERIA E ISOLE DEL MEDITERRANEO	Patto Base	27/11/2000	-	SOCIETA' DI SVILUPPO ISOLE DEL MEDITERRANEO SOC. CONSORTILE A R.L.	BVD HOLDING S.A.S. DI BENITO VIRGILIO D'AIETTI & C. (EX PUNTA SAN LEONARDO S.A.S.)	07480120638	2.214.308,95	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	1.107.154,47	1.107.154,48	23/07/2003	1.107.154,47
14	SICILIA	PROVINCIA DI PALERMO	1 Rimodulazione	13/02/1998	04/04/2006	PATTO DI PALERMO Soc.Cons. a r.l.	EFFEDI S.R.L.	00748540820	1.317.320,00	5583	05/06/2006	1947	05/07/2006	1.317.320,00	658.660,00	14/03/2007	658.660,00
15	SICILIA	TRAPANI SUD	Patto Base	27/11/2000	-	TRAPANI SVILUPPO SUD S.r.l. (CONFINDUSTRIA TRAPANI) CAMERA DI COMMERCIO	CANTIERE NAVALE F.LLI GIACALONE S.P.A.	00129090817	5.761.076,71	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	4.382.859,83	1.920.341,68	03/01/2005-01/06/2005	2.462.518,15
16	TOSCANA	LUCCA (Agricoltura Montana)	Patto Base	11/04/2001	-	PROVINCIA DI LUCCA - Area di Coordinamento Servizi alla persona e alle imprese. Servizio Istruzione, formazione e lavoro. Sviluppo Economico	AZ. AGR. LA PALAZZINA DI MARCHI STEFANO	01124380468	34.137,80	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	22.758,53	11.379,27	20/11/2002	22.758,53
17	TOSCANA	LUCCA (Agricoltura Montana)	Patto Base	11/04/2001	-	PROVINCIA DI LUCCA - Area di Coordinamento Servizi alla persona e alle imprese. Servizio Istruzione, formazione e lavoro. Sviluppo Economico	BECHELLI GIOVANNI D.I.	BCHGNN59P27G582E	114.214,44	3494 cl. 2	20/12/2004	7558	12/01/2005	76.142,96	38.071,48	07/10/2002	76.142,96
						Totale complessivo			24.925.563,51					16.414.336,61	9.745.771,70		13.835.334,93

13A04415

DECRETO 26 aprile 2013.

Rettifica del decreto 27 novembre 2012, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Staff Società cooperativa», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 2012 n. 706/2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2013 - supplemento ordinario n. 12, con il quale la società cooperativa «Progetto staff società cooperativa» è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Iolanda Spagnuolo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che nel decreto ministeriale sopracitato, per mero errore materiale, è stato indicato, quale codice fiscale della società, il codice 02747300230 anziché 02891910271, e quale sede legale Verona, anziché Venezia, frazione Mestre;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale in data 27 novembre 2012 n. 706/2012, limitatamente al numero di codice fiscale e alla sede legale della società cooperativa;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale in data 27 novembre 2012, n. 706/2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2013 - supplemento ordinario n. 12, con il quale la società cooperativa «Progetto staff società cooperativa», è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, è sostituito dal seguente:

«La società cooperativa "Progetto staff società cooperativa", in liquidazione, con sede in Venezia, frazione Mestre (codice fiscale 02891910271) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04410

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Nuova Marca Trevigiana Società cooperativa - in liquidazione», in Quinto di Treviso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 1° ottobre 2012, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 22 ottobre 2012 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che «La Nuova Marca Trevigiana società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 17 aprile 2012 e del successivo accertamento ispettivo, a seguito di diffida a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 11 luglio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «La Nuova Marca Trevigiana società cooperativa in liquidazione», con sede in Quinto di Treviso (TV) (codice fiscale 02096190265) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Luca Girotto, nato a Treviso il 31 gennaio 1973, domiciliato in Paese (TV), via Brondi, 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04411

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro Lavoro Società cooperativa in liquidazione», in Campagna Lupia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 29 marzo 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Centro lavoro società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Centro Lavoro società cooperativa in liquidazione», con sede in Campagna Lupia (VE), (codice fiscale 03280280276) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dr. Luca Girotto, nato a Treviso il 31 gennaio 1973, domiciliato in Paese (TV), via Brondi, 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04412

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.M.A. Servizi Società cooperativa sociale», in Altavilla Vicentina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 27 aprile 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «C.M.A. Servizi Società Cooperativa Sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «C.M.A. Servizi Società Cooperativa Sociale», con sede in Altavilla Vicentina (VI) (codice fiscale 02428030247) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dr. Luca Dirotto, nato a Treviso il 31 gennaio 1973, domiciliato in Paese (TV), via Brandi. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04413

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gold società cooperativa in liquidazione», in San Cesario di Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 21 dicembre 2011 e del successivo accertamento concluso in data 21 aprile 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Gold Società Cooperativa in Liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gold Società Cooperativa in liquidazione», con sede in San Cesario di Lecce (LE) (codice fiscale n. 04108560758) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il prof. avv. Salvatore De Vitis, nato a Nardò (LE) il 26 febbraio 1969, e domiciliato in Lecce, piazza Mazzini, n. 36.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04414

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINA 23 aprile 2013.

Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determina n. 3).

L'AUTORITA'

1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità

L'Autorità, con proprio atto di segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 - «Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici» - ha esaminato talune problematiche giuridiche ed applicative derivanti dalla partecipazione alle procedure di gara delle c.d. reti di impresa (di cui all'art. 3, commi 4-*ter* e ss., del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33), formulando proposte di modifica legislativa al riguardo.

Nell'atto di segnalazione si auspicava, in sintesi, l'inserimento di tali aggregazioni nel novero dei soggetti ai quali possono essere affidati i contratti pubblici, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice), sottolineando, altresì, la necessità di apportare le conseguenti modifiche all'art. 37.

In accoglimento delle osservazioni succintamente richiamate, è stato emanato il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 («Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, tra le diverse misure volte a favorire una maggiore diffusione delle reti di impresa, contempla anche le auspicate modifiche al Codice.

In particolare, il novellato art. 34, comma 1, lettera e-*bis*), ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici «le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»; la medesima disposizione soggiunge, poi, che «si applicano le disposizioni dell'art. 37».

Benché, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, l'elenco contenuto nell'art. 34 non abbia natura tassativa, l'intervenuto chiarimento risulta quanto mai opportuno, soprattutto in ragione del rinvio espresso all'art. 37 che, come noto, reca la disciplina dei raggruppamenti temporanei (RTI) e dei consorzi ordinari di concorrenti.

Nello specifico, il nuovo comma 15-*bis* del citato art. 37 ribadisce che «le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-*bis*)».

Il legislatore lascia, quindi, all'interprete il compito di chiarire quali siano i limiti di compatibilità tra le ordinarie regole valevoli per RTI e consorzi e le specificità proprie del contratto di rete. Data la rilevanza ed il carattere innovativo dell'argomento, l'Autorità ha esperito una consultazione degli operatori del mercato e delle amministrazioni; il relativo documento di consultazione ed i contributi pervenuti sono consultabili sul sito internet dell'Autorità.

A seguito di quanto emerso nell'ambito della menzionata consultazione, l'Autorità, anche in considerazione dell'avvenuta introduzione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 46, comma 1-*bis*, del Codice (*cfr.*, sul punto, determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 «Bando-Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-*bis* e 46, comma 1-*bis*, del Codice dei contratti pubblici»), ritiene opportuno fornire alcune prime indicazioni circa le concrete modalità di partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara, al fine di superare eventuali criticità applicative. Dette indicazioni potranno essere oggetto di successive puntualizzazioni in relazione alle eventuali, ulteriori problematiche che dovessero emergere dalla prassi applicativa.

2. Indicazioni generali sulla partecipazione alle gare

Come rilevato nel citato atto di segnalazione n. 2/2012, la declinazione del meccanismo di partecipazione deve tener conto delle peculiari caratteristiche del contratto di rete che, di regola, non è finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici, allo scambio di informazioni e prestazioni, all'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Ciò postula, dunque, un'attenta considerazione della volontà negoziale delle parti contraenti, le quali devono pattiziamente decidere di contemplare la partecipazione congiunta alle procedure di gara nell'oggetto del contratto di rete - pienamente riconducibile alla categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, per espressa previsione dell'art. 3, comma 4-*ter*, lettera *d)* del citato d.l. n. 5/2009 - e nel contempo, di norma, prevedere una durata dello stesso contratto che sia commisurata agli obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell'appalto. Pertanto, la partecipazione congiunta alle gare deve essere individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune.

Ciò chiarito, come è stato efficacemente notato, il contratto di rete consente di formalizzare schemi di coordinamento altamente differenziati quanto alla funzione ed all'intensità del vincolo.(1)

La modalità partecipativa sarà, quindi, necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, avuto riguardo anche all'oggetto della specifica gara.

Detta distinzione risulta ancor più necessaria alla luce delle modifiche apportate all'art. 3 del d.l. n. 5/2009 dal citato d.l. n. 179/2012. Il novellato comma 4-*ter* di tale articolo - ferma restando la possibilità che il contratto preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune - precisa che, in detta evenienza, il contratto di rete «non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-*quater* ultima parte». Quest'ultimo, nel disciplinare l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese, dispone che, se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede e con tale iscrizione «la rete acquista soggettività giuridica» (art. 3, comma 4-*quater*, d.l. n. 5/2009). Ai fini dell'acquisto della soggettività giuridica, però, «il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». L'acquisto della soggettività giuridica è, dunque, interamente rimesso alla libera scelta dei soggetti contraenti. Una simile opzione, atta ad incidere profondamente sulle caratteristiche di snellezza dello strumento aggregativo, che contraddistinguono il contratto di rete sin dalla prima tipizzazione, non è scevra da conseguenze sul piano della partecipazione alle procedure di gara, giacché comporta una parziale sovrapposizione del contratto di rete con fattispecie già note a livello normativo e, in particolare, con le forme consortili. Rispetto a tali fattispecie, tuttavia, il contratto di rete, pur con soggettività giuridica, continua a presentare una maggiore flessibilità: si pensi, in proposito, alla necessità dello scopo mutualistico proprio dei consorzi con attività esterna o alle restrizioni di carattere organizzativo e patrimoniale derivanti dalla strutturazione secondo i tradizionali schemi societari.

È, altresì, vero che le parti, con la costituzione dell'organo comune, dimostrano di voler attenuare la caratteristica di estrema flessibilità propria della rete, privilegiando una maggiore stabilità del rapporto associativo. Si rammenta, infatti, che ex art. 3, comma 4-*ter*, lettera *e)*, del d.l. n. 5/2009, se il contratto di rete prevede l'istituzione di un organo comune per l'esecuzione del contratto, esso deve specificare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. È, poi, previsto che l'organo comune agisca in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica o, in assenza della soggettività e «salvo che sia diversamente disposto» nel contratto, in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, «nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni (…)» (art. 3, comma 4-*ter*, lettera *e)*. È da ipotizzare, pertanto, che, in forza dell'inciso «salvo che sia diversamente disposto», l'organo comune, in assenza di soggettività giuridica, possa essere autorizzato ad agire per conto delle imprese ma in nome proprio.

In sintesi, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete, nel caso in cui acquisti soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, salvo che sia diversamente disposto nello stesso.

(1) 1 Cfr. Occasional Paper della Banca d'Italia, n. 152 del febbraio 2013, «Le reti di imprese». Viene, in particolare, osservato che «sotto il profilo dell'intensità la rete può spaziare da un mero accordo per lo scambio di informazioni, di prestazione o di collaborazione, all'esercizio di un'attività economica. Sotto il profilo funzionale, con il contratto di rete le parti possono realizzare obiettivi di integrazione verticale (ad es. governare una rete di sub-fornitura condividendo standard di produzione; coordinare un sistema di distribuzione, basato su rapporti di franchising) o di cooperazione di tipo orizzontale, anche rafforzando legami già in atto (basati su Ati, consorzi, patti parasociali, ecc.) al fine di compiere attività d'interesse comune (ad es. istituire laboratori di ricerca comuni). (…) Alle diverse funzioni che il contratto di rete può perseguire, tuttavia, non corrispondono modelli tipici di regolazione della rete sotto il profilo dell'organizzazione, della responsabilità e degli aspetti patrimoniali. Tali profili devono essere definiti dalle parti, nel contratto e nel programma di rete ad esso allegato nel rispetto dei principi generali che il legislatore delinea».

Con specifico riferimento alla partecipazione alle gare, le previsioni illustrate inducono a ritenere possibile una valorizzazione del rapporto costitutivo della rete, che partecipa di taluni elementi propri del contratto di mandato, qualora la stessa si sia dotata di un organo comune di rappresentanza - esso stesso parte della rete - al quale può essere conferito espressamente anche il potere di presentare domande di partecipazione od offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara.

Quanto alla qualificazione, è, in ogni caso, necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa. Ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete e, pertanto, in tutti i casi esaminati nei successivi paragrafi.

Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata l'aggregazione tra gli aderenti al contratto di rete «strutturalmente» assimilata dal Codice al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), trovano applicazione le regole in tema di qualificazione previste dall'art. 37 del Codice e dagli articoli 92 e 275 del Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per gli appalti di lavori, servizi e forniture; dall'art. 90, comma 1, lettera *g)* del Codice e dall'art. 261, comma 7, del Regolamento per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura. Le aggregazioni si dovranno strutturare secondo la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali in conformità alle disposizioni dell'art. 37 del Codice.

In linea generale, sussiste, inoltre, il divieto di partecipazione alla gara, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si conferma, pertanto, che, come prospettato nel richiamato atto di segnalazione n. 2/2012, occorre effettuare una differenziazione, ai fini della partecipazione alle gare, a seconda del diverso grado di strutturazione della rete. Occorre, altresì, considerare la forma assunta dal contratto di rete: quest'ultimo può, infatti, essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice della amministrazione digitale, *CAD)* e deve essere iscritto nel registro delle imprese presso le Camere di commercio; nel caso di acquisto della soggettività giuridica, è esclusa la possibilità di redigere l'atto con mera firma digitale ai sensi dell'art. 24 del citato d.lgs. n. 82/2005 (*cfr.* art. 3, comma 4-*quater*, ultimo periodo, d.l. n. 5/2009).

2.1. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

2.1.1. Modalità di partecipazione

Nel caso di rete priva di soggettività giuridica ma dotata di organo comune con potere di rappresentanza, quest'ultimo può svolgere il ruolo di mandataria, laddove in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e qualora il contratto di rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. Tuttavia, il mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, per una specifica gara, deve essere confermata all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell'offerta. Tale atto formale, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante. È, altresì, necessario che, a monte, il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, al fine di fornire idonee garanzie alla stazione appaltante circa l'identità delle imprese retiste. In altri termini, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 15, del Codice, in ogni caso, la revoca per giusta causa del mandato non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Qualora le suesposte condizioni siano rispettate, l'organo comune stipulerà il contratto in nome e per conto dell'aggregazione di imprese retiste. Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione, neanche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del Codice) è sempre possibile ricorrere alla soluzione descritta al paragrafo 2.2.

2.1.2. Qualificazione

Per la qualificazione nel settore dei lavori pubblici, trovano applicazione le regole dettate dall'art. 37, commi 3 e 13, del Codice, che impongono una corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori. Le quote di partecipazione sono da riferirsi all'«aggregazione» tra le imprese retiste che partecipa all'appalto. Conseguentemente, al fine di permettere alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione, devono essere specificate nell'offerta, a pena di esclusione, le rispettive quote di partecipazione all'aggregazione, che devono corrispondere alle quote di qualificazione e d'esecuzione. Valgono, altresì, le ulteriori disposizioni in tema di ripartizione tra mandataria e mandanti in caso di raggruppamenti di tipo verticale (art. 37, comma 6) nonché quelle in tema di opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (art. 37, comma 11), così come integrate dalle applicabili disposizioni del Regolamento.

Per i servizi e le forniture, il riferimento è al comma 4 dell'art. 37, per cui nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici retisti.

2.2. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

2.2.1. Modalità di partecipazione

Laddove il contratto di rete escluda il potere di rappresentanza, per cui l'organo comune agisce in nome proprio, l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con

applicazione integrale delle relative regole, salvo quanto si osserverà circa la forma del mandato. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione dell'offerta o della domanda di partecipazione delle imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito.

Quanto alla forma del mandato, al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, il mandato può avere, alternativamente, la forma di:

a) scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD; in detta evenienza, si reputa che la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;

b) scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle sub *a)*.

2.2.2. Qualificazione

In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e proprio RTI, si applica la disciplina prevista dall'art. 37.

2.3. Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

2.3.1. Modalità di partecipazione

In tal caso, atteso il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda o l'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione in sede di offerta. Può, infatti, ritenersi che, analogamente a quanto previsto dall'art. 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, con riferimento ai consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera *b)*, l'organo comune possa indicare, in sede di offerta, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Per quanto riguarda le formalità di partecipazione alla gara, si rammenta che per la rete dotata di soggettività giuridica è espressamente esclusa la possibilità di redigere il contratto di rete con mera firma digitale ai sensi dell'art. 24 del CAD (*cfr.* art. 3, comma 4-*quater*, ultimo periodo, d.l. n. 5/2009). Il contratto potrà, pertanto, essere stipulato mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, vale a dire con firma elettronica o altro tipo di firma avanzata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale. Tuttavia, come rilevato, il contratto di rete deve essere prodotto, in copia autentica, all'atto della partecipazione alla gara, in quanto da esso emergono i poteri dell'organo comune a presentare l'offerta/domanda ed a sottoscrivere il relativo contratto. Qualora le suesposte condizioni siano rispettate, l'organo comune stipulerà il contratto in nome e per conto dell'aggregazione di imprese retiste.

2.3.2. Qualificazione

Valgono, in merito, le medesime regole esposte, al paragrafo 2.1.2, per la rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica. Anche in tale ipotesi, le quote di partecipazione sono da riferirsi all'«aggregazione» tra le imprese retiste che partecipa all'appalto.

3. La fase esecutiva

Ai sensi del comma 5 dell'art. 37 del Codice, l'offerta dell'aggregazione di imprese retiste che partecipa alla gara determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa che svolge il ruolo di mandataria. Tale responsabilità non è, dunque, estesa ai soggetti che, seppur sottoscrittori del contratto di rete, non abbiano partecipato alla specifica procedura di gara tramite l'aggregazione. Il citato art. 37, comma 5, deve intendersi quale norma speciale prevalente su pattuizioni o norme volte a limitare detta responsabilità nei confronti della stazione appaltante.

Con riguardo all'eventuale recesso o estromissione dal contratto di rete, in fase di partecipazione, trova applicazione la disciplina generale dettata dal combinato disposto dei commi 9, 18 e 19 dell'art. 37 (sul punto, *cfr.* determinazione n. 4/2012).

A valle della stipulazione del contratto di appalto, deve ritenersi che l'eventuale recesso o l'estromissione dal contratto di rete non possano, in alcun caso, essere opposti alla stazione appaltante; in altri termini, essi non valgono ad alterare i vincoli formalizzati nel contratto d'appalto stesso.

Sulla base di quanto sopra considerato il Consiglio adotta la presente determinazione.

Il presidente: SANTORO

Il consigliere relatore: BERARDUCCI

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 maggio 2013.

Il segretario: ESPOSITO

13A04325

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Interconnessione tra linea ferroviaria Torino – Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo - Approvazione progetto definitivo (CUP J11C06000070003). (Delibera n. 101/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in "Intese generali quadro" tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un "Codice unico di progetto" (da ora in avanti "CUP");

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, all'art. 32, comma 1, e s.m.i., istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, che all'art. 3-*ter*, comma 6, assegna risorse per disposizioni volte al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui 60 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al sopra citato decreto legge n. 98/2011, art. 32, comma 1;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
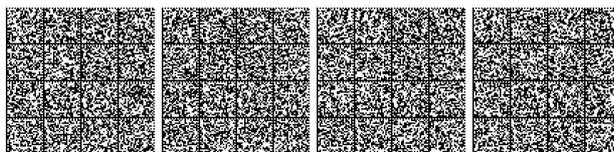
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*G.U.* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica che inserisce, nella tabella 1 "Aggiornamento del Programma infrastrutture strategiche luglio 2010", tra i "Sistemi urbani", la infrastruttura "Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase";

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 22 (*G.U.* n. 141/2012), con la quale questo Comitato, per la realizzazione dell'"Interconnessione tra la linea ferroviaria Torino - Ceres e il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo", ha assegnato alla Società di Committenza Regionale S.p.A. – Piemonte (da ora in avanti *SCR)* 20 milioni di euro a valere sulle risorse del "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" di cui all'art. 32, comma 1, del citato decreto legge n. 98/2011, con la seguente articolazione temporale:

(milioni di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	Totale
3,0	2,0	3,0	12,0	---	20,0

Vista la delibera n. 97, assunta in data odierna, con la quale questo Comitato ha rimodulato le assegnazioni a valere sul sopra richiamato fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, confermando in particolare l'assegnazione di 20 milioni di euro e la relativa articolazione annuale per la realizzazione della "interconnessione tra la linea ferroviaria Torino - Ceres e il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo";

Viste le note 25 luglio 2012, n. 27432, e 23 ottobre 2012, n. 37257, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato dell'argomento "Interconnessione tra la linea ferroviaria Torino - Ceres e il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo" e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 30 luglio 2012, n. 28297, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il piano economico-finanziario dell'intervento e ha richiesto il parere della Unità tecnica finanza di progetto;

Vista la nota 2 agosto 2012, n. 28687, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il parere della Commissione interministeriale istituita ai sensi della legge n. 1042/1969;

Vista la nota 1° ottobre 2012, n. 34485, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato le proprie considerazioni in merito alle richieste avanzate con nota 21 settembre 2012, n. 3823, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (da ora in avanti "DIPE") e ha trasmesso documentazione integrativa alla proposta;

Viste le note 11 ottobre 2012, n. 35781, 17 ottobre 2012, n. 36633 e 24 ottobre 2012, n. 37581, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso ulteriore documentazione istruttoria e/o ha fornito precisazioni in merito alla proposta sottoposta a questo Comitato;

Considerato che l'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Piemonte, sottoscritta in data 11 aprile 2003, include, tra i sistemi urbani e metropolitane, nel "Nodo ferroviario e stazione", il "collegamento della Torino – Ceres alla rete RFI" e che con l'Atto aggiuntivo alla medesima intesa, sottoscritto in data 23 gennaio 2009, lo Stato e la Regione hanno concordato di finanziare le opere di prima fase tra cui l'interconnessione all'esame;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
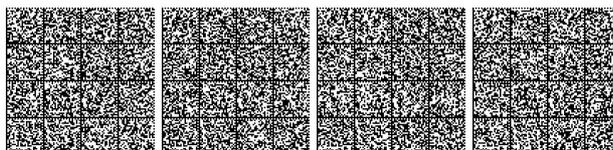
Vista la nota 25 ottobre 2012, prot. DIPE n. 4353, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico - procedurale:

che, a seguito della approvazione da parte del Comune di Torino nel 2003 del sottoattraversamento del fiume Dora per la realizzazione del Passante ferroviario RFI e del conseguente abbassamento del piano dei binari nel tratto compreso tra la stazione Dora, la fermata Rebaudengo e il fiume stesso, si è reso necessario prevedere un nuovo collegamento interrato tra la linea ferroviaria Torino - Ceres e il Passante ferroviario medesimo;

che la soluzione di collegare in sotterraneo la linea ferroviaria Torino - Ceres al Passante di Torino, comporta l'abbandono dell'attuale capolinea (stazione Dora), localizzato in superficie, posto che il capolinea rimarrebbe "scollegato" dalla rete ferroviaria metropolitana;

che la soluzione adottata è stata condizionata anche dalla apertura della stazione "Aeroporto di Caselle" della stessa linea Torino - Ceres;

che il collegamento tra le due linee ferroviarie è stato previsto lungo corso Grosseto con attestazione in corrispondenza della fermata del Passante a Rebaudengo, da trasformare ora in stazione;

che l'accordo di programma quadro "reti infrastrutturali di trasporto", sottoscritto in data 31 ottobre 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, l'allora Ministero delle infrastrutture, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Gruppo torinese trasporti (GTT), prevede lo sviluppo della progettazione preliminare e definitiva dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino - Ceres con il Passante ferroviario RFI lungo l'asse di corso Grosseto, con finanziamento a carico della Regione Piemonte;

che il progetto ora in approvazione comprende:

la realizzazione di una nuova tratta della linea Torino - Ceres in sotterraneo (galleria artificiale), per una lunghezza di circa 2.700 m, a partire dalla linea esistente Torino - Ceres sotto largo Grosseto, alla stazione di Rebaudengo, lungo l'asse dello stesso corso Grosseto;

la realizzazione di una fermata sotterranea all'altezza di via Lulli (fermata "Grosseto") e relative sistemazioni dell'area soprastante, in sostituzione dell'attuale stazione ferroviaria "Madonna di Campagna", che sarà esclusa dalla nuova tratta;

la realizzazione di parte della stazione Rebaudengo, dove avviene la connessione tra la linea ferroviaria Torino - Ceres e il Passante ferroviario gestito da RFI, posto che la realizzazione della parte di stazione di competenza di RFI è quasi terminata;

la demolizione dell'attuale sopraelevata stradale di largo Grosseto;

la realizzazione della rotatoria di largo Grosseto;

la realizzazione della rotatoria Stampini presso l'incrocio tra via Stampini, via Lanzo e via Venaria;

la modifica, il ripristino e l'adeguamento dell'armamento tranviario in corrispondenza di largo Grosseto;

la realizzazione di un sottopasso stradale sotto largo Grosseto, di lunghezza pari a circa 400 m;

la realizzazione di tutti gli impianti necessari (trazione elettrica, segnalamento e sicurezza, illuminazione, telecomunicazione, ventilazione, idrico antincendio, rivelazione incendi, videosorveglianza);

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce di ulteriori opere, cosiddette "opzionali" (estensione Sistema Controllo Marcia Treni alle tratte Rebaudengo - Cirié, Cirié - Germagnano, Germagnano - Ceres), le quali sono escluse dalla presente approvazione;

che in data 2 maggio 2012, con nota n. 141, il Gruppo torinese trasporti (GTT), soggetto incaricato della progettazione dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino - Ceres con il Passante ferroviario RFI lungo l'asse di corso Grosseto, ai sensi del sopra citato Accordo di programma 2006, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché alle amministrazioni interessate e agli enti gestori delle interferenze il progetto definitivo dell'opera;

che in data 23 maggio 2012 è stato dato avvio alla procedura di dichiarazione di pubblica utilità mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani La Stampa e La Repubblica nonché mediante pubblicazione sull'albo pretorio della Città di Torino;

che la conferenza di servizi istruttoria è stata convocata in data 26 giugno 2012 e si è conclusa in data 15 luglio 2012;

che, con nota 25 giugno 2012, n. 6872, il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, ha trasmesso il proprio parere favorevole - con prescrizioni - che conferma parere e prescrizioni della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte espressi in esito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;

che, con nota 3 luglio 2012, n. 4377, la Regione Piemonte – Direzione trasporti, logistica mobilità e infrastrutture, ha trasmesso il parere favorevole - con prescrizioni - espresso con la delibera di Giunta regionale n. 1-4023 del 26 giugno 2012, nella la quale tra l'altro si verifica la ottemperanza alle prescrizioni formulate nella Decreto direttoriale n. 330 del 28 luglio 2008 in sede di esame del progetto preliminare nell'ambito di precedente procedura autorizzativa;che con la citata nota 17 ottobre 2012 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la delibera di Giunta regionale 15 ottobre 2012, n. 30-4740, nella quale la Regione Piemonte ha espresso le proprie valutazioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera, subordinando la realizzazione al rispetto di prescrizioni;

che in data 1° agosto 2012 la Commissione interministeriale istituita ai sensi della legge n. 1042/1969 ha espresso parere favorevole in linea tecnico economica, con prescrizioni;

che sono stati acquisiti, nel corso della conferenza di servizi o successivamente, i pareri delle altre Amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze;

che la relazione istruttoria elenca gli elaborati progettuali relativi al programma di risoluzione delle interferenze e agli espropri;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

che, come precisato nella sopra citata nota 1° ottobre 2012, n. 34485, il Ministero delle infrastrutture ha ritenuto di non includere nel "foglio condizioni" le prescrizioni formulate nella relazione per la Commissione interministeriale istituita ai sensi della legge n. 1042/1969, in quanto ritenute irrilevanti sotto il profilo tecnico e amministrativo;

che con nota 11 ottobre 2012, n. 35781, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una versione dell'"allegato A – foglio condizioni", aggiornata a seguito delle osservazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE, di cui alla citata nota 21 settembre 2012, n. 3823;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in esito alla procedura sopra sintetizzata, propone a questo Comitato l'approvazione, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, del progetto definitivo della "interconnessione tra la linea ferroviaria Torino – Ceres e il Passante ferroviario di Torino, in corrispondenza della stazione di Rebaudengo";

sotto l'aspetto attuativo:

che in virtù di apposita convenzione il soggetto aggiudicatore incaricato di curare la progettazione fino alla approvazione del progetto definitivo è la società Gruppo torinese trasporti S.p.A. (GTT);

che la Regione Piemonte, con nota 12 aprile 2012, n. 284, ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che il soggetto aggiudicatore che gestirà l'appalto è individuato nella Società di committenza regionale SCR Piemonte S.p.A. (da ora in avanti anche "SCR");

che con la deliberazione 30 luglio 2012, n. 20-4223, la Giunta regionale della Regione Piemonte ha approvato l'"integrazione al programma di interventi di competenza della Società di committenza regionale SCR Piemonte S.p.A. - opere infrastrutturali e forniture di beni e servizi settore trasporti e infrastrutture – anno 2012", prendendo atto del piano finanziario dell'intervento "nodo ferroviario di Torino, collegamento della ferrovia Torino – Ceres con la rete RFI – passante ferroviario";

che il cronoprogramma dei lavori è articolato in cinque "macrofasi" (di cui quattro relative alla galleria ferroviaria e una relativa al sottopasso stradale), cui si aggiungono una serie di lavori da realizzare in anticipo (spostamento sottoservizi e sedi tranviarie) propedeutici alla disponibilità delle aree per l'opera principale e che lo stesso cronoprogramma prevede una durata complessiva di 1.394 giorni (3 anni e 10 mesi circa) a partire dall'avvio della gara d'appalto, delle attività propedeutiche allo spostamento dei sottoservizi e delle attività espropriative;

che la modalità di affidamento prevista è l'appalto integrato;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'opera è pari a euro 162.000.000, al netto dell'IVA, ed è così sintetizzato nel quadro economico dell'intervento:
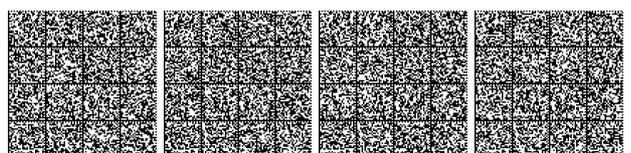
(importi in euro)

	importo
lavori	**122.740.505**
oneri aggiuntivi per la sicurezza	6.227.128
base di appalto	**128.967.633**
somme a disposizione	**33.032.367**
totale generale	**162.000.000**
IVA 10% di importo a base di appalto e imprevisti	13.799.537
IVA 21% di somme a disposizione eccetto imprevisti, acquisizione aree e compensazione patrimonio verde	4.659.654
totale IVA	**18.459.191**
totale generale IVA compresa	**180.459.191**

che la completa copertura finanziaria è assicurata per l'importo di euro 142.000.000 dalle risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate al PAR Piemonte 2007 -2013 – Asse 3 – Riqualificazione territoriale – Reti infrastrutturali e logistica, nel cui ambito sarà finanziata l'opera previo appostamento delle risorse nei capitoli della UPB 12022 del bilancio regionale di competenza della Direzione trasporti infrastrutture della Regione Piemonte, così come confermato con delibera di Giunta regionale n. 11-3612 del 28 marzo 2012, e per euro 20.000.000 dalle risorse assegnate con la sopra citata delibera n. 22/2012, a valere sul "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011;

che la copertura finanziaria dell'importo relativo all'IVA, pari a euro 18.459.191, sarà garantita da SCR;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti afferma che l'accoglimento delle prescrizioni non comporta incremento del costo dell'opera in quanto *i)* trattasi di indicazioni di tipo procedurale oppure *ii)* sono state già recepite nel progetto definitivo in esame o infine *iii)* non comportano sostanziali incrementi del costo e ne sarà valutata la fattibilità tecnico-economica in fase di progettazione esecutiva, tenendo conto delle disponibilità di finanziamento e delle eventuali ottimizzazioni del progetto esecutivo stesso;

che il cronoprogramma di spesa previsto è il seguente:

(milioni di euro)

2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**Totale**
0,741	19,673	45,581	56,378	39,627	162,000

che l'Unità tecnica finanza di progetto ha espresso in data 10 ottobre 2012 il proprio parere, trasmesso alla Struttura tecnica di missione dello stesso Ministero con nota 11 ottobre 2012, n. 4093, che nelle conclusioni, tra l'altro:

afferma che il contributo pubblico è giustificato dal fatto che il settore del trasporto pubblico locale è caratterizzato da bassi livelli tariffari;

afferma inoltre che l'ammontare del predetto contributo appare congruo in relazione all'esigenza di remunerare i costi di investimento e che la scelta delle amministrazioni locali di contenere gli incrementi tariffari, per limitare l'impatto sulla collettività, ha come diretta conseguenza un intenso utilizzo di fondi pubblici;

Delibera:

1 Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.3, il progetto definitivo della "Interconnessione tra la linea Torino – Ceres e il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione di Rebaudengo", escluse le cosiddette "opere opzionali" (estensione Sistema Controllo Marcia Treni alle tratte Rebaudengo - Cirié, Cirié - Germagnano, Germagnano - Ceres).

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di euro 162.000.000, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente "presa d'atto", costituisce il limite di spesa dell'opera da realizzare, il cui progetto definitivo è stato approvato al punto 1.1.

1.3 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. L'ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni non potrà comunque comportare ulteriori incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2.

1.4 È altresì approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., il programma di risoluzione delle interferenze, costituito dagli elaborati progettuali individuati nella prima parte dell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

1.5 Le indicazioni relative agli espropri sono riportate nella seconda parte del sopracitato allegato 2.

2. Copertura finanziaria

2.1 La copertura finanziaria è assicurata per euro 20.000.000 dalle risorse assegnate con la citata delibera n. 22/2012, a valere sul "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, e per l'importo di euro 142.000.000 dalle risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate al PAR Piemonte 2007 - 2013 Asse 3 – Riqualificazione territoriale – Reti infrastrutturali e logistica, previo appostamento delle risorse nei capitoli della UPB 12022 del bilancio regionale di competenza della Direzione trasporti infrastrutture della Regione Piemonte.

2.2 L'importo di euro 142.000.000 di cui al punto precedente è vincolato alla copertura finanziaria del progetto approvato al punto 1.1.

3. Ulteriori disposizioni

3.1 L'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Piemonte, di cui alle premesse, dovrà essere oggetto di un ulteriore Atto aggiuntivo, volto a modificare il quadro finanziario delle opere di prima fase coerentemente a quanto riportato nella presente delibera.

3.2 Le cosiddette "opere opzionali" (estensione Sistema Controllo Marcia Treni alle tratte Rebaudengo - Cirié, Cirié - Germagnano, Germagnano - Ceres) non potranno fare parte del contratto di appalto ed eventuali utilizzi delle economie di gara potranno essere autorizzati solo a seguito di specifica approvazione da parte di questo Comitato.

4 Disposizioni finali

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

4.2 Nel caso in cui la pubblicazione del bando di gara intervenga oltre i termini di cui all'art. 166, comma 5-*bis* del codice dei contratti pubblici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà darne comunicazione a questo Comitato, ai fini della eventuale adozione delle determinazioni previste dal medesimo articolo.

4.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovrà contenere una clausola che – fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3 che del pari forma parte integrante della presente delibera.

4.5 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4 economia e finanze, foglio n. 125

ALLEGATO *1*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001).

INTERCONNESSIONE TRA LINEA FERROVIARIA TORINO – CERES E IL PASSANTE FERROVIARIO DI TORINO IN CORRISPONDENZA DELLA STAZIONE REBAUDENGO

(CUP J11C06000070003)

PROGETTO DEFINITIVO

PRESCRIZIONI – PARTE PRIMA

1. Tutti i lavori di scavo, di scortico e di movimento di terra, sia inerenti la realizzazione delle opere, sia conseguenti agli interventi accessori, anche provvisori (viabilità e zone di cantiere, impianti, per il trasporto dei detriti, creazione di rampe, spostamento dei servizi...), dovranno essere seguiti da operatori archeologici di provata esperienza, secondo le indicazioni tecnico-scientifiche che la Soprintendenza avrà cura di fornire preliminarmente all'avvio dei lavori e in corso d'opera".

2. Data la complessità dell'opera dovrà essere concordata con la sopracitata Soprintendenza archeologica un cronogramma dei controlli archeologici.

3. Ai fini di un più corretto inserimento nel paesaggio urbano dell'area interessata ai lavori, si prescrive la necessità di mantenere la continuità dei fronti e delle quinte verdi, costituiti dalle alberature e dai filari presenti lungo i viali, di ridurre al minimo gli abbattimenti degli alberi esistenti, e di seguire il progetto dei trapianti eventualmente procedendo alla ripiantumazione arborea - qualora i medesimi trapianti non abbiano avuto buon fine - con essenze preferibilmente autoctone, con altezze e portamento simili a quelle delle essenze da sostituire e che consentano un efficace manto erboso sottostante.

4. I siti archeologici eventualmente individuati, durante l'assistenza in corso d'opera dovranno essere indagati con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, e potranno comportare varianti progettuali nel caso di ritrovamenti di importante interesse archeologico.

5. Qualora si rendessero necessarie, costruzioni, modifiche o spostamenti di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate, oppure si dovessero eseguire lavori sulle condutture subacquee di energia elettrica, dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta e/o consenso ai sensi dei commi 1, 5 e/o 4 dell'art. 95 del decreto legislativo n. 259/03 di competenza del Ministero dello sviluppo economico

6. Dovranno essere individuati i dettagli a livello esecutivo, relativi al progetto del nodo di largo Grosseto, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: ottimizzare il funzionamento del nodo stradale, recuperare - per quanto possibile - ulteriore sosta a raso e tenere conto degli sviluppi in corso relativi agli itinerari di mobilità ciclabile.

7. Dovranno essere individuati i dettagli a livello esecutivo, relativi al progetto del sottopasso veicolare tenendo conto anche delle esigenze degli Enti gestori che prenderanno in carico i vari impianti tecnologici.

8. Dovranno essere individuate le soluzioni progettuali di dettaglio esecutivo relative alla cantierizzazione dei lavori tenendo conto anche della situazione viabile al contorno presente al momento dei lavori, e dovranno essere presentate, per condivisione, al Comune di Torino (in sede di Regia Cantieri).

9. Dovrà essere verificata la situazione del manto stradale sulle carreggiate laterali di corso Grosseto e, ove necessario, dovrà essere prevista la realizzazione di interventi preventivi di risanamento atti a consentire il trasferimento della viabilità sulle stesse per tutta la durata prevista dei cantieri.

10. Dovranno essere effettuate prove in foro che sfruttino le numerose perforazioni realizzate, al fine di verificare che le indagini di tipo geofisico di superficie, effettuate anche al fine della caratterizzazione sismica, non risultino falsate dalla presenza degli orizzonti cementati che potenzialmente sono in grado di determinare delle inversioni di velocità.

11. Il progetto esecutivo strutturale dovrà seguire le procedure di cui alla Delibera:zione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084.

12. Dovranno essere individuate soluzioni tecniche specifiche, sia costruttive sia di organizzazione di cantiere che, nel rispetto delle normative vigenti, permettano di salvaguardare un maggiore numero di alberi rispetto a quanto già previsto nel progetto definitivo.

13. Dovrà essere predisposto un dettagliato programma, di campagna informativa alla cittadinanza locale riguardo le varie fasi di cantierizzazione che preveda un'ampia, chiara e tempestiva comunicazione ai cittadini e sia mirato al massimo contenimento degli impatti derivanti da lunghi accodamenti di traffico.

14. Dovrà essere presentato, per condivisione, ad ARPA Piemonte - Dipartimento di Torino, il piano di monitoraggio ambientale, contenente le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati, inerenti le matrici ambientali rumore/vibrazioni e qualità dell'aria, al fine di assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione dell'intervento in esame.

15. Il Soggetto attuatore delle successive fasi attuative dovrà comunicare con congruo anticipo all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Torino, la data d'inizio lavori, al fine dì consentire, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 40/1998, di verificare che l'esecuzione degli interventi in esame sia condotta in piena conformità con il progetto assentito e nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni formulate ai fini della progettazione esecutiva della realizzazione del progetto, che sono considerate parte integrante del presente provvedimento.

16. Il Dirigente del Settore reti ferroviarie e impianti fissi della Direzione trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica della Regione Piemonte dovrà individuare un sostituto, in modo tale che in caso di sua assenza potrà rappresentare la Regione Piemonte nella eventuale conferenza di servizi che verrà indetta dal Ministero, anche ai fini e per gli effetti relativi al perfezionamento dell'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera in progetto.

17. Viene ritenuto insufficiente l'intervento di mitigazione a protezione dell'area di deposito/frantumazione costituito da cumuli di terreno estratto dai cantieri di realizzazione della galleria ferroviaria. Viene pertanto prescritto di prevedere l'integrazione, tramite l'utilizzazione di ulteriori barriere.

18. Si dovrà limitare al massimo l'utilizzo di fonti di energia elettrica autoprodotta con gruppi elettrogeni. Il funzionamento di impianti fissi e mobili all'interno delle aree di cantiere dovrà avvenire tramite alimentazione di rete.

19. Dovrà essere posta particolare attenzione ai livelli acustici prodotti dai cantieri nelle vicinanze di complessi scolastici presenti su corso Grosseto in modo ridurre al minimo gli impatti nei confronti di tali ricettori.

20. In fase esecutiva dovrà essere predisposto un documento nel quale vengano analizzati gli effetti sul livello acustico del traffico (mezzi privati) nell'area interessata dall'intervento in esame, a seguito delle modifiche della viabilità che riguarderanno corso Grosseto in fase di cantiere.

21. In fase esecutiva dovrà essere redatto un "Piano di coordinamento azioni ed Interventi da contenimento dell'inquinamento acustico" nel quale siano previsti gli interventi da porre in essere in caso di eventuali criticità.

22. Dovrà essere effettuata un campagna di informazione rivolta alla popolazione residente sulla tipologie delle lavorazioni eseguite, sui periodi e sulle tempistiche di realizzazione dell'opera. Dovrà essere nominato personale esperto e dotato delle qualifiche di legge (Noise manager), la cui funzione principale dovrà essere quella di gestire le problematiche legate al rumore all'interno dei cantieri, interfacciandosi con i cittadini. Tali nomine dovranno essere comunicata ai competenti Uffici della Città di Torino.

23. In fase di esercizio dell'opera dovrà essere posta particolare attenzione al monitoraggio delle emissioni acustiche provenienti dai torrini di estrazione dell'aria delle stazioni.

24. Dovrà essere definita una campagna di monitoraggio della falda tramite rilievi piezometrici, che copra almeno un anno idrologico, per valutarne correttamente l'oscillazione e le eventuali interferenze con l'opera ed i fabbricati circostanti.

25. In fase esecutiva dovrà essere rigidamente rispettato il Piano di gestione delle materie e il Piano di ubicazione dei siti di cava e deposito già presentato ed approvato Regione Piemonte.

26. L'eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo presso terzi siti ai sensi degli articoli 184-*bis* e 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., richiede una nuova redazione e la nuova relativa approvazione del suddetto piano di gestione antecedentemente alla produzione delle medesime (lettera b, comma 1, art 186, decreto legislativo n. 15220/06 e s.m.i).

27. In sede di redazione del suddetto elaborato dovrà essere verificata l'applicabilità degli articoli 184-*bis*, 185 e 186 del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i, alle terre e rocce da scavo prodotte durante gli scavi eseguiti mediante idrofresa, in quanto tale tecnica prevede l'uso di una miscela bentonitica; in caso di verifica negativa predette terre e rocce da scavo dovranno essere gestite secondo normativa vigente in materia di rifiuti.

28. Al fine di non arrecare possibili disturbi alle persone ed in funzione delle non perfette condizioni di alcuni edifici prossimi alle aree di scavo della galleria, si dovrà porre massima attenzione alla corretta e tempestiva applicazione degli interventi di mitigazione previsti dalla Relazione di approfondimento impatti ed interventi mitigativi: componente vibrazioni - fase di cantiere e dalla Relazione di approfondimento impatti ed interventi mitigativi: componente vibrazioni - fase di esercizio (Allegati al progetto definitivo TCCGRPDAMGENRL007 e TCCGRPDAMGENRL008).

29. In fase di redazione del progetto esecutivo dovranno essere specificati in modo puntuale gli interventi di mitigazione da adottare in fase di cantiere per limitare al massimo i possibili impatti generati dalle sorgenti di emissione di sostanze inquinanti.

30. A causa del rilevante impatto derivante dalla cantierizzazione di corso Grosseto sulla mobilità cittadina, il progetto esecutivo dovrà essere integrato con uno studio che caratterizzi lo stato futuro dei flussi veicolari su tale asse ed analizzi, attraverso opportune simulazioni, la possibilità di trasferire parte del traffico su percorsi alternativi. Tale studio dovrà essere presentato, con congruo anticipo, ai competenti Uffici della Città di Torino.

31. Dovrà essere previsto, per un tempo congruo, sia prima della realizzazione dei cantieri sia durante, adeguati sistemi di informazione per i cittadini, aventi ad oggetto l'evoluzione della situazione del traffico, le nuove direzioni di marcia, i percorsi alternativi e quant'altro sia opportuno per la fluidificazione del traffico.

32. Dovranno essere assicurati in fase di cantiere il transito e l'accessibilità dei mezzi di soccorso.

33. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere utilizzata la planimetria aggiornata del sedime ferroviario del passante ferroviario del Nodo di Torino in modo da rendere definitivamente chiara la non comunicazione tra la linea lenta e la linea veloce.

34. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere prevista la comunicazione che consente dai binari di GTT dell'impianto di Torino Rebaudengo/Fossata di poter proseguire verso l'impianto di Settimo/Chivasso. Tale comunicazione dovrà essere posticipata alla fase di attivazione definitiva del passante ferroviario del Nodo di Torino.

35. Gli impianti IS e SCMT vanno adeguati in considerazione delle due precedenti prescrizioni.

36. Dovrà essere prevista una curva di allacciamento della linea con la stazione tale da permettere il transito di eventuali futuri treni merci.

37. La colorazione delle zone TE e dei sezionatori deve essere conforme alla normativa RFI.

38. Dovrà essere posizionato il dispositivo MATS all'imbocco della galleria provenendo da Ceres.

39. Le scale di accesso della galleria di GTT dovranno prevedere la copertura telefonica con GSMR.

40. Le aree relative all'attuale cantiere base di Rebaudengo dell'appalto in corso rientrante nel quadruplicamento del Passante ferroviario del Nodo di Torino, dovranno essere rese disponibili a fine 2013.

41. Le aree indicate come "deposito materiale " a Torino Lingotto e a Torino San Paolo, saranno in parte necessarie quali aree di cantiere, per la realizzazione di opere in corso per cui si renderà necessario un preventivo accordo sull'uso delle stesse. Inoltre dovrà essere considerato che nella gallerie del Passante del Nodo di Torino, non è ammesso il transito di treni e/o mezzi d'opera a trazione diesel, l'eventuale trasporto da e per Rebaudengo dovrà pertanto essere previsto con mezzi a trazione elettrica.

42. Inoltre, GTT dovrà porre in atto adeguate soluzioni impiantistiche di cantiere tali da scongiurare l'inquinamento degli ambienti ferroviari in esercizio in conseguenza delle lavorazioni di allestimento ed attrezzaggio della porzione di stazione di propria pertinenza, attuando nel contempo sistematico monitoraggio della qualità dell'aria.

43. Allorquando, a dicembre 2012 verrà attivata la nuova stazione RFI di Torino Rebaudengo, saranno comunicati eventuali aspetti di dettaglio, che si riveleranno necessari da recepire nel progetto esecutivo GTT e che al momento non sono evidenti.

44. Prima dell'apertura all'esercizio ferroviario dell'intervento in esame, GTT e RFI dovranno perfezionare specifici accordi anche in relazione alla successiva gestione e manutenzione degli impianti.

45. In fase esecutiva dovranno essere confermate le interferenze dell'intervento in esame con le opere di captazione idropotabili esistenti. Pertanto eventuali difformità a quanto già riscontrato nel progetto definitivo, dovranno tener conto dei vincoli e delle limitazioni d'uso del territorio ricadente all'interno delle attuali aree di salvaguardia delle opere idropotabili imposti dal decreto legislativo n. n. 152/2006 e dal regolamento regionale n. 15/R del 11/12/2006.

46. In base all'art. 6 del regolamento regionale n. 15/R del 11/12/2006 dovrà essere previsto che nella zona di rispetto ristretta è vietata la realizzazione di opere ferroviarie, mentre nella zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuove opere ferroviarie a condizione che siano adottate condizioni tecniche in grado di accogliere ed allontanare le acque di dilavamento ed eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali.

47. Per i pozzi le cui aree di salvaguardia non siano ancora state definite con apposito provvedimento regionale, dovrà essere utilizzato il criterio in cui la zona di rispetto risulta pari ad una circonferenza di raggio pari a 200 metri con centro nel punto di captazione.

48. Eventuali modifiche di dette aree, comporteranno la necessità di effettuare apposito studio secondo quanto previsto dal citato regolamento.

RACCOMANDAZIONI – PARTE SECONDA

1. Si raccomanda, nell'ambito della progettazione esecutiva, la definizione e l'applicazione degli interventi di monitoraggio, come determinato nell'allegato al progetto definitivo Opere di presidio e monitoraggio - Interventi di monitoraggio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001).

INTERCONNESSIONE TRA LINEA FERROVIARIA TORINO – CERES E IL PASSANTE FERROVIARIO DI TORINO IN CORRISPONDENZA DELLA STAZIONE REBAUDENGO

(CUP J11C06000070003)

PROGETTO DEFINITIVO

PARTE I

INTERFERENZE

La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta negli elaborati progettuali di seguito elencati:

01 elaborati generali

351 TCCGR PD SO GEN RL 001 relazione specialistica

352 TCCGR PD SO GEN RL 002 allegati alla relazione specialistica

357 TCCGR PD SO GEN SG 006 fase definitiva – risoluzione interferenze – planimetria generale tratto 1 – corso Potenza - scala 1:500

358 TCCGR PD SO GEN SG 007 fase definitiva – risoluzione interferenze – planimetria generale tratto 2 – largo Grosseto - scala 1:500

359 TCCGR PD SO GEN SG 008 fase definitiva – risoluzione interferenze – planimetria generale tratto 3 – corso Grosseto - scala 1:500

360 TCCGR PD SO GEN SG 009 fase definitiva – risoluzione interferenze – planimetria generale tratto 4 – parco Sempione - scala 1:500

02 reti fognarie (SMAT)

364 TCCGR PD SF GEN SG 004 risoluzione interferenze – planimetria 1/6 - scala 1:500

365 TCCGR PD SF GEN SG 005 risoluzione interferenze – planimetria 2/6 - scala 1:500

366 TCCGR PD SF GEN SG 006 risoluzione interferenze – planimetria 3/6 - scala 1:500

367 TCCGR PD SF GEN SG 007 risoluzione interferenze – planimetria 4/6 - scala 1:500

368 TCCGR PD SF GEN SG 008 risoluzione interferenze – planimetria 5/6 - scala 1:500

369 TCCGR PD SF GEN SG 009 risoluzione interferenze – planimetria 6/6 - scala 1:500

370 TCCGR PD SF GEN SG 010 profili longitudinali 1/4 - fognatura bianca - scala 1:500/50

371 TCCGR PD SF GEN SG 011 profili longitudinali 2/4 - fognatura bianca - scala 1:500/50

372 TCCGR PD SF GEN SG 012 profili longitudinali 3/4 - fognatura nera - scala 1:500/50

373 TCCGR PD SF GEN SG 013 profili longitudinali 4/4 - fognatura nera - scala 1:500/50

374 TCCGR PD SF GEN SG 014 particolari costruttivi 1/2 - scala 1:20

375 TCCGR PD SF GEN SG 015 particolari costruttivi 2/2 – scale varie

376 TCCGR PD SF GEN SG 016 zona largo Grosseto – architettonico sifone - scala 1:100

377 TCCGR PD SF GEN SG 017 via Casteldelfino - architettonico sifone - scala 1:100

378 TCCGR PD SF GEN SG 018 zona parco Sempione - architettonico sifone - scala 1:100

03 reti elettriche

383 TCCGR PD SE GEN SG 005 fase definitiva: risoluzione interferenze – planimetria reti elettriche tratto 1 corso Potenza – scala 1:500

384 TCCGR PD SE GEN SG 006 fase definitiva: risoluzione interferenze – planimetria reti elettriche tratto 2 largo Grosseto – scala 1:500

385 TCCGR PD SE GEN SG 007 fase definitiva: risoluzione interferenze – planimetria reti elettriche tratto 3 corso Grosseto – scala 1:500

386 TCCGR PD SE GEN SG 008 fase definitiva: risoluzione interferenze – planimetria reti elettriche tratto 4 parco Sempione – scala 1:500

04 reti telefonia e dati

391 TCCGR PD ST GEN SG 005 fase definitiva: risoluzione interferenze – planimetria reti telefonia e dati tratto 1 corso Potenza – scala 1:500

392 TCCGR PD ST GEN SG 006 fase definitiva: risoluzione interferenze – planimetria reti telefonia e dati tratto 2 largo Grosseto – scala 1:500

393 TCCGR PD ST GEN SG 007 fase definitiva: risoluzione interferenze – planimetria reti telefonia e dati tratto 3 corso Grosseto – scala 1:500

394 TCCGR PD ST GEN SG 008 fase definitiva: risoluzione interferenze – planimetria reti telefonia e dati tratto 4 parco Sempione – scala 1:500

05 condotte gas e acquedotto

399 TCCGR PD SG GEN SG 005 fase definitiva: risoluzione interferenze – planimetria condotte gas e acquedotto tratto 1 corso Potenza – scala 1:500

400 TCCGR PD SG GEN SG 006 fase definitiva: risoluzione interferenze – planimetria condotte gas e acquedotto tratto 2 largo Grosseto – scala 1:500

401 TCCGR PD SG GEN SG 007 fase definitiva: risoluzione interferenze – planimetria condotte gas e acquedotto tratto 3 corso Grosseto – scala 1:500

402 TCCGR PD SG GEN SG 008 fase definitiva: risoluzione interferenze – planimetria condotte gas e acquedotto tratto 4 parco Sempione – scala 1:500

06 rete illuminazione pubblica

403 TCCGR PD SI GEN RL 001 relazione tecnica spostamenti rete di illuminazione pubblica

404 TCCGR PD SI GEN SG 002 planimetria spostamenti rete di illuminazione pubblica by pass settore A – scale varie

405 TCCGR PD SI GEN SG 003 planimetria spostamenti rete di illuminazione pubblica by pass settore B – scale varie

406 TCCGR PD SI GEN SG 004 planimetria spostamenti rete di illuminazione pubblica cantiere macrofase 1A – scale varie

407 TCCGR PD SI GEN SG 005 planimetria spostamenti rete di illuminazione pubblica cantiere macrofase 1B – scale varie

408 TCCGR PD SI GEN SG 006 planimetria spostamenti rete di illuminazione pubblica cantiere macrofase 2A – scale varie

409 TCCGR PD SI GEN SG 007 planimetria spostamenti rete di illuminazione pubblica cantiere macrofase 2B – scale varie

410 TCCGR PD SI GEN SG 008 planimetria spostamenti rete di illuminazione pubblica cantiere macrofase 3 – scale varie

PARTE II

ESPROPRI

La documentazione relativa agli espropri è contenuta negli elaborati progettuali di seguito elencati:

60 TCCGR PD ES GEN RL 001 relazione giustificativa delle indennità di esproprio – stima dei costi – elenco ditte

61 TCCGR PD ES GEN SG 002 piano particellare di esproprio: planimetria su base catastale – parte 01 scala 1:1000

62 TCCGR PD ES GEN SG 003 piano particellare di esproprio: planimetria su base catastale – parte 02 scala 1:1000

63 TCCGR PD ES GEN SG 004 planimetria con individuazione dei concessionari scala 1:1500

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001).

INTERCONNESSIONE TRA LINEA FERROVIARIA TORINO – CERES E IL PASSANTE FERROVIARIO DI TORINO IN CORRISPONDENZA DELLA STAZIONE REBAUDENGO

(CUP J11C06000070003)

PROGETTO DEFINITIVO

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto
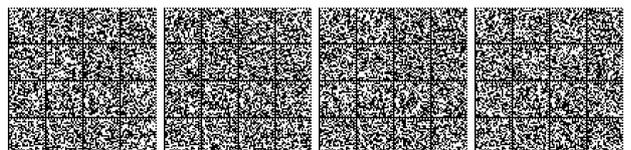
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nei bandi di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

13A04320

DELIBERA 18 febbraio 2013.

Riprogrammazione "Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i. Integrazione e rimodulazione annualità assegnazione Ministero per i beni e le attività culturali - (Delibera n. 137/2012). (Delibera n. 7/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e s.m.i., che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sono individuate dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che all'art. 2 ha previsto la possibilità che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi, e in particolare:

il comma 232 che:

individua i requisiti dei citati progetti;

subordina l'autorizzazione di questo Comitato all'avvio dei lotti costruttivi a una serie di condizioni, quali, tra l'altro, l'integrale finanziamento del lotto costruttivo autorizzato; l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'aggiornamento, per i lotti costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa relazione; l'acquisizione, da parte del contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

precisa che dalle determinazioni assunte da questo Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera

opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente deve assegnare, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e stabilisce che le risorse del Fondo siano assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 16 del succitato art. 32, che:

prevede, a decorrere dall'anno 2012, l'assegnazione di una quota parte, fino al 3 per cento delle risorse del citato «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali;

stabilisce che tale assegnazione, sia disposta da questo Comitato, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica;

stabilisce che il Ministro per i beni e le attività culturali presenti a questo Comitato una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, all'art. 47, comma 1, modifica la denominazione del Fondo sopra citato in «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico»;

Visto il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, che all'art. 3-*ter*, comma 6, assegna risorse per disposizioni volte al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui 60 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», che all'art. 1, comma 187, modifica la denominazione del Fondo sopra citato in «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» (di seguito «Fondo»);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 86 (*G.U.* n. 65/2012), con la quale questo Comitato ha autorizzato il secondo lotto costruttivo della «Linea AV/AC Genova - Milano: Terzo Valico dei Giovi», del valore di 1.100 milioni di euro, assegnando il relativo finanziamento di pari importo a valere sulle risorse di cui al citato art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, e ha preso atto dell'atto integrativo 11 novembre 2011 alla convenzione tra Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. e il Consorzio COCIV;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 87 (*G.U.* n. 100/2012), con cui questo Comitato, per la prosecuzione dei lavori relativi al «sistema Mo.S.E.», ha assegnato 600 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, a valere sul «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», secondo la seguente scansione temporale: 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 e 200 milioni per l'anno 2016;

Viste le delibere 26 ottobre 2012, n. 97, 11 dicembre 2012, n. 126 e 21 dicembre 2012, n. 137, in corso di formalizzazione, con le quali questo Comitato ha provveduto alla rimodulazione del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», e i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;

Viste le note 24 gennaio 2013, n. 2534, 25 gennaio 2013, n. 2723, 28 gennaio 2013, n. 2965 e 7 febbraio 2013, n. 4172, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stante l'emergenza segnalata dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato di una rimodulazione del Fondo, al fine di integrare, imputandolo alla annualità 2013, il finanziamento già destinato al Ministero per i beni e le attività culturali con la sopra citata delibera n. 137/2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 15 febbraio 2013, n. 736, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Udita in seduta la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali;

Acquisito in seduta l'assenso del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che il suddetto Ministero ha proposto di aggiornare in euro 28.569.673,50 l'assegnazione disposta con la richiamata delibera n. 137/2012 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, utilizzando integralmente le residue risorse, pari a 2.423 euro, già assegnate al Mo.S.E con la citata delibera di questo Comitato n. 87/2011, come successivamente ridotte con le delibere n. 97/2012, n. 126/2012 e n. 137/2012;

che il suddetto Ministero ha inoltre proposto di imputare la citata assegnazione all'annualità 2013 del Fondo, con compensazione a valere sulle risorse destinate al secondo lotto costruttivo della «linea AV/AC Genova - Milano: Terzo Valico dei Giovi» che, a parità di ammontare complessivo, verrebbero ridotte, per l'annualità 2013, di euro 28.569.673,50, e incrementate del medesimo importo per l'annualità 2016;

Delibera:

1. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

1.1 L'assegnazione di euro 28.567.250,50, per l'annualità 2016, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, disposta con la delibera di questo Comitato n. 137/2012, citata in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 16, del decreto legge n. 98/2011, è incrementata di euro 2.423, a valere sulle risorse del Fondo che la stessa delibera n. 137/2012 ha riservato al Mo.S.E.

1.2 La suddetta assegnazione, dell'importo complessivo di euro 28.569.673,50, è imputata sull'annualità 2013 del Fondo, riducendo contestualmente di pari importo le risorse già destinate sulla medesima annualità 2013 dalla delibera n. 86/2011 alla realizzazione del secondo lotto costruttivo della «Linea AV/AC Genova - Milano: Terzo Valico dei Giovi».

1.3 Le minori disponibilità dell'annualità 2013 relative al succitato secondo lotto costruttivo, sono compensate sull'annualità 2016, a parità di ammontare complessivo del finanziamento.

1.4 Il sopra citato Fondo è conseguentemente rimodulato secondo l'articolazione sintetizzata nella precedente presa d'atto e riportata nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.5 Resta fermo quanto già previsto al punto 1.2 della succitata delibera n. 137/2012.

1.6 La rimodulazione delle annualità dei finanziamenti destinati alla realizzazione del secondo lotto costruttivo della «Linea AV/AC Genova - Milano: Terzo Valico dei Giovi», di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, è condizionata alla acquisizione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di apposita nota di RFI S.p.A., da cui si evinca che la citata rimodulazione:

non incide sui tempi di effettiva disponibilità di risorse definiti nell'Atto integrativo alla Convenzione 16 marzo 1992 per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Milano - Genova, sottoscritto in data 11 novembre 2011 tra RFI S.p.A. e il Consorzio COCIV;

non comporta eventuali «conseguenze della ritardata o mancata assegnazione delle risorse finanziarie relative ai lotti costruttivi successivi al primo lotto costruttivo», rispetto a quanto previsto dall'art 29.1, lettera c, punti *i)* e *ii)* del succitato Atto integrativo;

non si configura come modifica delle attività costituenti il secondo lotto costruttivo ed il connesso flusso finanziario di risorse, così come disposto da questo Comitato con delibera n. 86/2011.

Tale comunicazione dovrà essere trasmessa dal citato Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE).

2. Altre disposizioni

2.1 Il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà procedere alla richiesta dei CUP relativi agli interventi da finanziare, che, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi stessi.

2.2 Il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà trasmettere l'elenco degli interventi finanziati a valere sulle risorse assegnate con la presente delibera.

2.3 La relazione del Ministro per i beni e le attività culturali richiamata al punto 2 della citata delibera n. 137/2012 dovrà comprendere i suddetti interventi.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 159

Allegato

Riprogrammazione del "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798", di cui all'articolo n. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i.

(importi in euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Stanziamenti da Legge di bilancio	930.000.000,00	940.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	4.870.000.000,00
riduzione ex D.L. 16/2012, art. 13, c. 1 quinquies,	17.509.711,00	7.499.000,00	7.998.000,00	9.257.600,00	9.257.000,00	**51.521.311,00**
riduzione ex D.L. 74/2012, art. 4 bis, comma 1, lett. a) (sisma Emilia)	5.000.000,00	-	-	-	-	**5.000.000,00**
riduzione ex D.L. 83/2012, art. 69, c. 2	-	-	6.683.000,00	19.208.400,00	13.000.000,00	**38.891.400,00**
riduzione da legge di stabilità 2013 (attuazione D.L. n. 95/2012, art. 7, c. 12)	-	111.844.000,00	100.125.000,00	115.201.000,00	115.201.000,00	**442.371.000,00**
riduzione dovuta a sentenza Corte costituzionale n. 223/2012	11.702.118,00	2.990.590,00	3.649.512,00	521.597,00	260.798,50	**19.124.615,50**
Totale riduzioni	34.211.829,00	122.333.590,00	118.455.512,00	144.188.597,00	137.718.798,50	556.908.326,50
Dotazione del Fondo al netto delle riduzioni	895.788.171,00	817.666.410,00	881.544.488,00	855.811.403,00	862.281.201,50	4.313.091.673,50
Variazioni di bilancio già perfezionate						
Opere medie e piccole nel Mezzogiorno	30.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	23.300.000,00		**123.300.000,00**
Contratti di programma ANAS 2010 E 2011	60.000.000,00	108.000.000,00	110.000.000,00	200.000.000,00	120.000.000,00	**598.000.000,00**
Linea AV/AC Milano-Genova (Terzo Valico dei Giovi) - 2° lotto	140.000.000,00	171.430.326,50	200.000.000,00	288.000.000,00	300.569.673,50	**1.100.000.000,00**
Linea AV/AC Milano-Verona tratta Treviglio - Brescia - 2° lotto	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	183.500.000,00	**919.500.000,00**
Accessibilità Valtellina SS 38 lotto 1 variante di Morbegno	18.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	4.122.000,00	5.000.000,00	**50.122.000,00**
Asse stradale Lioni-Grottaminarda di collegamento tra l'autostrada A3 SA-RC e l'autostrada A16 Napoli-Bari	15.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	**70.000.000,00**
Stazione di Rebaudengo - Passante ferroviario di Torino	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00		**20.000.000,00**
Interventi di sistemazione idraulica nei comuni di Vernazza e Monterosso a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011	5.000.000,00					**5.000.000,00**
Totale variazioni di bilancio già perfezionate	455.000.000,00	513.430.326,50	562.000.000,00	736.422.000,00	619.069.673,50	2.885.922.000,00
Disponibilità residua del fondo	440.788.171,00	304.236.083,50	319.544.488,00	119.389.403,00	243.211.528,00	1.427.169.673,50

		2012	2013	2014	2015	2016	totale
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI	Mo.S.E. 9^ assegnazione delibera CIPE 87/2011	-	-	-	-	-	-
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI	Contratto di Programma ANAS - annualità 2012	174.490.289,00	28.596.851,00	39.192.893,00	9.710.646,00	48.009.321,00	**300.000.000,00**
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI	Contratto di Programma RFI 2007/2011 - Aggiornamento 2010/2011 - Parte Investimenti - Manutenzione straordinaria (completamento annualità 2011)	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	92.000.000,00	58.000.000,00	**600.000.000,00**
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI	Contratto di Programma RFI annualità 2012 - Parte Investimenti - Manutenzione straordinaria	88.297.882,00	76.009.559,00	106.351.595,00	7.378.757,00	21.962.207,00	**300.000.000,00**
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI	Completamento metropolitana di Brescia - I tranche	15.000.000,00		9.000.000,00	3.500.000,00	14.100.000,00	**41.600.000,00**
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI	Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione	-	2.000.000,00			8.000.000,00	**10.000.000,00**
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI	Hub portuale di Ravenna	-	11.060.000,00			48.940.000,00	**60.000.000,00**
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI	Asse stradale 106 Ionica da svincolo di Squillace a svincolo di Simeri Crichi e prolungamento S.S. 280	5.000.000,00	2.000.000,00	-	3.000.000,00	23.000.000,00	**33.000.000,00**
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI	Completamento metropolitana di Brescia - II tranche	2.740.000,00		1.000.000,00	2.300.000,00	16.700.000,00	**22.740.000,00**
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI - Progr.	Completamento metropolitana di Brescia - II tranche	260.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00	4.500.000,00	**7.260.000,00**
ALTRI INTERVENTI GIA' DELIBERATI - Progr.	Strada Statale 172 dei Trulli - 1° stralcio funzionale	-	-	9.000.000,00	-	-	**9.000.000,00**
Auditorium di Firenze		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	**15.000.000,00**
Ass. Min. beni culturali DL 98/2011, art. 32, c. 16			28.569.673,50			-	**28.569.673,50**
Totale interventi deliberati		**440.788.171,00**	**304.236.083,50**	**319.544.488,00**	**119.389.403,00**	**243.211.528,00**	**1.427.169.673,50**
Saldo Fondo infrastrutture		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13A04473

DELIBERA 21 marzo 2013.

Criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario di cui alla delibera 15 giugno 2007, n. 39. (Delibera n. 27/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'art. 2, che al comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd "decreto Salva Italia"), che prevede vengano sottoposti al parere di questo Comitato, che si pronunzia sentito il NARS, gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, qualora comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 38 (*G.U.* n. 241/2007) in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*G.U.* n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e ss.mm.ii., con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministeri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità, tra cui il settore autostradale;

Considerato che il NARS, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con parere n. 2/2013 si è espresso in materia di criteri di aggiornamento dei PEF al passaggio tra due periodi regolatori nel settore autostradale;

Vista la nota del 21 marzo 2013 consegnata in seduta con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone alcune disposizioni integrative della delibera CIPE n. 39/2007, sostanzialmente in linea con il citato parere del NARS, fatte salve le seguenti puntualizzazioni:

nel primo anno del nuovo periodo regolatorio, ai fini della determinazione della tariffa, il parametro K viene calcolato con WACC del periodo regolatorio andato in scadenza eccetto l'applicazione delle aliquote fiscali che saranno aggiornate con riferimento alle aliquote vigenti all'ultimo anno del periodo regolatorio in scadenza. Qualora tale variazione dovesse determinare un'eventuale scostamento del parametro K, questo verrà recuperato con l'aggiornamento tariffario relativo all'anno 2013 applicato il 1° gennaio 2014. Tali nuove aliquote dovranno essere inserite nel calcolo del WACC del nuovo periodo regolatorio;

il premio per il rischio di mercato (ERP), ai fini del calcolo del WACC del nuovo periodo regolatorio, è fissato al 4 per cento;

Prende atto:

che al 31 dicembre 2012 è scaduto per la prima volta il periodo regolatorio delle convenzioni uniche sottoscritte nel 2007 e che si rende pertanto necessario provvedere a indicare le modalità e le procedure volte all'aggiornamento dei piani economici finanziari, parti integranti delle convenzioni richiamate, con apposita integrazione della delibera di questo Comitato n. 39/2007;

che il contenuto della citata nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 marzo 2013, unitamente al documento tecnico a questa allegato, sono stati condivisi dal Ministero dell'economia e delle finanze e posti a base dell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

È approvato il documento tecnico allegato, intitolato "Modalità e criteri per gli aggiornamenti quinquennali dei piani economico finanziari", che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 21 marzo 2013

Il Vice Presidente: GRILLI

Il Segretario: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 158

DOCUMENTO TECNICO

Modalità e criteri per gli aggiornamenti quinquennali dei piani economico finanziari

Le presenti linee guida disciplinano le modalità degli aggiornamenti quinquennali dei piani finanziari regolatori (PFR) e dei piani economico-finanziari (PEF) che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio.

1. Determinazione del capitale investito regolatorio alla fine di ogni periodo regolatorio ed aggiornamento quinquennale del piano economico-finanziario.

Per tutte le concessionarie soggette ad aggiornamento quinquennale del PEF, che abbiano optato per il riequilibrio ai sensi della delibera CIPE 39/2007, il Concedente dovrà procedere, preliminarmente, a determinare l'ammontare del capitale investito netto regolatorio esistente alla fine di ogni periodo regolatorio ammissibile ai fini tariffari nel successivo periodo regolatorio; il capitale investito netto regolatorio di inizio periodo è dato dall' ammontare degli investimenti realizzati, inclusi quelli accertati e riconosciuti dal Concedente al 30 settembre dell'ultimo esercizio del periodo regolatorio precedente al netto delle quote di ammortamento finanziario e degli eventuali contributi pubblici erogati).
In particolare, in fase di aggiornamento quinquennale del PEF deve essere valutata la permanenza e/o delle variazioni verificatesi nel periodo regolatorio precedente degli elementi individuati nel piano economico-finanziario medesimo al fine di determinare i costi ammessi per il successivo periodo regolatorio ed il saldo di poste figurative risultante alla fine del periodo regolatorio precedente.
Per quanto riguarda le poste figurative, in sede di aggiornamento quinquennale il Piano dovrà prevedere il recupero di dette poste figurative, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera CIPE 39/2007.
Per le società che non hanno richiesto il riequilibrio ai sensi della Delibera CIPE 39/2007, quanto sopra dovrà essere applicato ai "Piani di Convalida" allegati agli atti convenzionali.

2. Aggiornamento del WACC lordo da applicare nel nuovo periodo regolatorio

L'aggiornamento quinquennale del WACC segue le indicazioni fissate nell'allegato al presente documento.
Qualora vengano emanati provvedimenti legislativi di variazione delle aliquote fiscali IRES e IRAP, il parametro K calcolato nell'anno successivo alla predetta modifica sarà calcolato con il WACC del periodo regolatorio vigente, ad eccezione delle aliquote fiscali che saranno aggiornate alle aliquote vigenti al momento dell'adeguamento tariffario.

3. Aggiornamento quinquennale per le concessionarie che hanno chiesto il riequilibrio

Per le concessionarie autostradali che in sede di sottoscrizione delle Convenzioni Uniche abbiano fatto richiesta di riequilibrio ai sensi della Delibera CIPE 39/07, si procederà come segue.

Calcolo dei parametri X e K.

Il calcolo dei parametri X e K, di cui alla formula di revisione tariffaria prevista dalla Delibera CIPE 39/07, è determinato con l'aggiornamento quinquennale con le seguenti modalità:

- Il parametro X, nel primo esercizio del nuovo periodo regolatorio, è considerato pari a zero o pari al valore indicato, in via presuntiva nel PEF allegato alla convenzione vigente;
- Il parametro K per il primo esercizio del nuovo periodo regolatorio, dato il valore degli investimenti realizzati dal Concedente dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'ultimo esercizio del periodo regolatorio precedente è determinato in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo di concessione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione previsto per il periodo regolatorio precedente, rettificato per tenere conto delle aliquote fiscali vigenti;
- il parametro X, nei restanti quattro esercizi del nuovo periodo regolatorio, dato il valore del capitale investito netto complessivo al termine del periodo regolatorio precedente, tenendo conto del saldo di poste figurative determinato alla stessa data (sulla base degli indirizzi definiti nel precedente paragrafo 1) e delle variazioni dei livelli tariffari riconosciuti con l'applicazione del parametro K di cui al comma precedente, è determinato in misura costante in modo tale che, ipotizzando l'assenza di ulteriori investimenti per i quattro esercizi del periodo regolatorio, il valore attualizzato dei ricavi previsti, comprensivi dell'adeguamento inflattivo, sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, tenuto contro dell'incremento di efficienza conseguibile dai concessionari. Il tasso di attualizzazione da utilizzare sarà pari al WACC lordo aggiornato sulla base di quanto previsto nel successivo paragrafo 5;
- il parametro K, relativo ai restanti quattro esercizi del periodo regolatorio, può essere determinato in via previsionale (ferma restando la validazione a consuntivo da effettuarsi anno per anno sulla base del WACC lordo aggiornato sulla base di quanto previsto nel successivo paragrafo 5);
- Il PEF regolatorio sarà sviluppato tenendo conto della componente inflattiva sia dei costi che dei ricavi.

4. Aggiornamento per le concessionarie che hanno chiesto solo la remunerazione dei nuovi investimenti

Per le concessionarie che in sede di sottoscrizione delle Convenzioni Uniche non abbiano fatto richiesta di riequilibrio ai sensi della Delibera CIPE 39/07, ma che abbiano sottoscritto un piano di convalida per la remunerazione dei nuovi investimenti, si procederà come segue.

Calcolo del parametro K.

- Il parametro K per il primo esercizio del nuovo periodo regolatorio, dato il valore degli investimenti realizzati dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'ultimo esercizio del periodo regolatorio precedente, è determinato in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo di concessione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione previsto per il periodo regolatorio precedente rettificato per tenere conto delle aliquote fiscali vigenti. Il parametro K, relativo ai restanti quattro esercizi del periodo regolatorio, può essere determinato in via previsionale (ferma restando la validazione a consuntivo da effettuarsi anno per anno sulla base del WACC lordo aggiornato sulla base di quanto previsto nel successivo paragrafo 5). Il PEF regolatorio sarà sviluppato tenendo conto della componente inflattiva sia dei costi che dei ricavi.

5. Determinazione del tasso di congrua remunerazione del capitale investito (wacc)

Ai fini della determinazione del tasso di congrua remunerazione del capitale, per le società concessionarie autostradali, come definito dalla Delibera Cipe n. 38/2007, fatte salve eventuali differenti procedure espresse negli atti Convenzionali vigenti, si dovrà tenere conto dei seguenti principi e criteri di calcolo.

- La procedura di calcolo del tasso di congrua remunerazione dovrà essere esplicitato attraverso la predisposizione di apposito prospetto di cui *all'Allegato 1.*

- *Il tasso di rendimento delle attività prive di rischio (risk free)*

Il tasso di rendimento delle attività prive di rischio è individuato considerando la media dei rendimenti del BTP decennale *benchmark* riferibile agli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del Piano economico finanziario ai fini dell'aggiornamento.

- *Premio per il rischio di mercato*

Il valore del premio di rischio rimane fissato nella misura del 4% fissata dalla Delibera CIPE n. 38/07 e dagli Allegati B delle convenzioni di concessione.

- *Coefficiente beta*

Conformemente alla prassi seguita dagli organismi di regolazione, il coefficiente beta di ciascun gestore è calcolato, considerando un panel di società comparabili quotate sul mercato nonché il tasso di leva finanziaria specifico del gestore. Ai fini della determinazione del coefficiente beta di settore vengono considerati i valori (beta levered, capitalizzazione di borsa e posizione finanziaria netta) delle società quotate nel mercato italiano alla data del 31 dicembre dell'ultimo esercizio del periodo regolatorio precedente. La determinazione del coefficiente beta del singolo gestore è eseguita applicando la procedura definita in *Allegato 2.* In sede di predisposizione del Piano finanziario aggiornato, il concessionario è tenuto a presentare al concedente la documentazione giustificativa della misurazione del coefficiente beta.

- *Remunerazione del capitale di rischio (ke)*

E' pari alla somma del rendimento delle attività prive di rischio e di una componente data dal premio di rischio moltiplicato per il coefficiente beta.

- *Costo del debito (kd)*

Il costo del debito è determinato secondo quanto previsto nella Delibera CIPE n.38/2007 e nelle Linee Guida ENAC di attuazione della predetta delibera.

- *Incidenza dei mezzi propri*

L'incidenza dei mezzi propri sul totale fonti [E/(D+E)] del concessionario è rilevata dall'ultimo bilancio approvato. I mezzi propri sono espressi dalla voce "A" del passivo dello Stato Patrimoniale (Patrimonio Netto) o, in alternativa, alla capitalizzazione di borsa della società controllante quotata.

- *Incidenza dei mezzi di terzi*

L'incidenza dei mezzi di terzi sul totale fonti [D/(D+E)] del concessionario è rilevata dall'ultimo bilancio approvato. I mezzi di terzi sono espressi dalla voce indebitamento finanziario netto (somma algebrica delle passività ed attività finanziarie fruttifere di interessi) desunto dallo stato patrimoniale relativo all'ultimo bilancio approvato.

- *Incidenza del costo del personale*

L'incidenza media del costo del personale sul capitale investito è determinata sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato dal concessionario. Per la quantificazione del costo del personale si considera la voce B. 9) del Conto economico. Il Capitale investito è rappresentato dalla somma delle immobilizzazioni materiali e immateriali nette incluse, ai sensi della Delibera CIPE 39/2007 (cfr. paragrafo 3.4 e 3.5), nel capitale investito netto regolatorio e ritenute ammissibili dal Concedente.

- *Tax rate*

Il tax rate medio del concessionario è calcolato applicando la formula di cui *all'Allegato 3 tenuto conto delle* aliquote fiscali IRES ed IRAP vigenti alla data di aggiornamento quinquennale del piano economico-finanziario.

ALLEGATO 1

Calcolo del Costo medio ponderato del capitale

Gestore	*Valori*	*Note*
Remunerazione dell'equity		
Rendimento risk free		
Premio rischio di mercato		
Beta levered		
Remunerazione dell'equity		
E / (D+E)		
Incidenza remunerazione equity su WACC		
Remunerazione del debito		
Kd		
Aliquota Ires		
Remunerazione del debito netta		
D / (D+E)		
Incidenza remunerazione debito netta WACC		
Wacc netto		
Incidenza media costi del personale su capitale investito		
Aliquota IRES		
Aliquota IRAP		
Tax rate medio (IRES e IRAP)		
Wacc lordo		

Dove:

- Rf : Tasso free risk
- E: Capitale proprio
- D: capitale di terzi
- Kd: costo dei mezzi di terzi

ALLEGATO 2

Procedura di calcolo del coefficiente beta

DETERMINAZIONE DEL BETA LEVERED

Rilevazione dei beta levered di mercato

Società	Beta Levered quotato
Atlantia	
SIAS	

Calcolo del beta unlevered

Formula di delevering

$ßu = ßl / [1+(1-t_{IRES})*D/E]$

	Mezzi propri	Posizione finanziaria netta	D/E	Tax rate	Beta unlevered
Atlantia					
SIAS					
MEDIA					

Calcolo del beta levered

Formula di levering

$ßl = ßu \times [1+(1-t_{IRES})*D/E]$

	Mezzi propri	Posizione finanziaria netta	D/E	Tax rate	Beta levered
gestore					

Dove:

- I mezzi propri delle società comparables sono rilevati alla data di approvazione dell'ultimo bilancio e sono pari al prodotto del prezzi ufficiale di chiusura (fonte Reuters) per il numero di azioni.
- La posizione finanziaria netta delle società comparables è rilevata dall'ultimo bilancio approvato.
- Il rapporto D/E delle società comparables è effettuato considerando la struttura patrimoniale effettiva, espressa dai dati precedentemente rilevati
- Il tax tate delle società comparables è rilevato sulla base degli ultimi bilanci approvati.
- La struttura patrimoniale ed il tax rate del gestore, ai fini del calcolo del coefficiente beta levered risultano quelli ricavati dall'ultimo bilancio approvato.
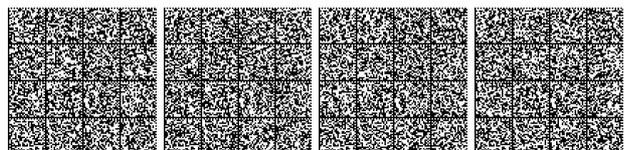
ALLEGATO 3

Formula per il calcolo del tax rate medio

$$t = 1 - \frac{1 - t_{IRES} - t_{IRAP}(1 - 10\% * t_{IRES})}{1 + \frac{CP}{Ci * Wn} * t_{IRAP} * (1 - 90\% * t_{IRES})}$$

t : tax rate medio

t_{IRES} : Aliquota Ires vigente alla data d'approvazione dell'ultimo bilancio approvato

t_{IRAP} : Aliquota Irap media vigente alla data d'approvazione dell'ultimo bilancio approvato

CP : Costi del personale

Wn : Wacc netto

Ci: Capitale investito

13A04474
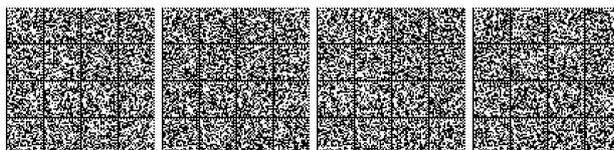
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

Volete che sia abrogato l'art. 3 del Decreto Legge del 30/9/05 n. 203 -"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Giuseppe GRAZIANI, Via Carceri Sanfelice n. 10 - 80135 NAPOLI - Presidente COBAS Imprese - fax. 081-5499504 - e-mail: info@cobasimprese.it

13A04529

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2890
Yen	132,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,980
Corona danese	7,4529
Lira Sterlina	0,84550
Fiorino ungherese	290,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6992
Zloty polacco	4,1827
Nuovo leu romeno	4,3342
Corona svedese	8,5893
Franco svizzero	1,2444
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5360
Kuna croata	7,5695
Rublo russo	40,4550
Lira turca	2,3591
Dollaro australiano	1,3120
Real brasiliano	2,6151
Dollaro canadese	1,3140
Yuan cinese	7,9263
Dollaro di Hong Kong	10,0069
Rupia indonesiana	12578,24
Shekel israeliano	4,6990
Rupia indiana	70,6050
Won sudcoreano	1441,84
Peso messicano	15,8096
Ringgit malese	3,8818
Dollaro neozelandese	1,5796
Peso filippino	53,231
Dollaro di Singapore	1,6150
Baht tailandese	38,412
Rand sudafricano	12,0720

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04501

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2869
Yen	131,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,989
Corona danese	7,4524
Lira Sterlina	0,84475
Fiorino ungherese	290,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6993
Zloty polacco	4,1704
Nuovo leu romeno	4,3370
Corona svedese	8,5922
Franco svizzero	1,2449
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5393
Kuna croata	7,5710
Rublo russo	40,3876
Lira turca	2,3646
Dollaro australiano	1,3216
Real brasiliano	2,6100
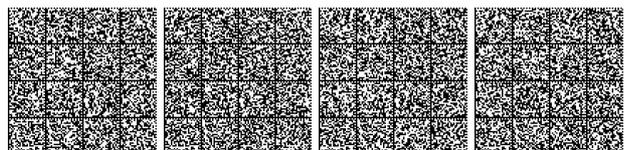
Dollaro canadese	1,3220
Yuan cinese	7,9040
Dollaro di Hong Kong	9,9911
Rupia indonesiana	12554,93
Shekel israeliano	4,7135
Rupia indiana	70,6060
Won sudcoreano	1437,84
Peso messicano	15,8403
Ringgit malese	3,8890
Dollaro neozelandese	1,5917
Peso filippino	52,964
Dollaro di Singapore	1,6156
Baht tailandese	38,324
Rand sudafricano	12,0764

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04502

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2853
Yen	131,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,121
Corona danese	7,4528
Lira Sterlina	0,84560
Fiorino ungherese	289,99
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6997
Zloty polacco	4,1821
Nuovo leu romeno	4,3473
Corona svedese	8,5754
Franco svizzero	1,2460
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5143
Kuna croata	7,5710
Rublo russo	40,2680
Lira turca	2,3736
Dollaro australiano	1,3140
Real brasiliano	2,6134
Dollaro canadese	1,3212
Yuan cinese	7,8903
Dollaro di Hong Kong	9,9766
Rupia indonesiana	12548,08
Shekel israeliano	4,7059
Rupia indiana	70,8010
Won sudcoreano	1437,99
Peso messicano	15,8305
Ringgit malese	3,8739
Dollaro neozelandese	1,5760
Peso filippino	52,982
Dollaro di Singapore	1,6132
Baht tailandese	38,315
Rand sudafricano	12,1601

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04503

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Proclamazione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto dirigenziale del 24 aprile 2013, vistato dall'ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia il 23 maggio 2013 sono stati eletti componenti del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 2013/2015:

Grosso Ivo – Martino Roberto, zona I (Piemonte e Valle d'Aosta);

Amadeo Franco, zona II (Liguria)

Sironi Enrico Maria – Cambareri Domenico, zona III (Lombardia);

Noto Gabriele – Pasqualis Paolo, zona IV (Triveneto);

Cenni Maria Luisa, zona V (Emilia Romagna);

Palazzo Massimo, zona VI (Toscana);

D'Errico Maurizio – Celeste Giuseppe, zona VII (Lazio);

Dolia Enrico, zona VIII (Sardegna);

Farina Albino, zona IX (Marche e Umbria);

Nastri Michele, zona X (Campania)

Sideri Sergio, zona XI (Abruzzo e Molise)

Braccio Roberto, zona XII (Puglia);

Calabrese Aniello, zona XIII (Basilicata);

Monteleone Giampiero, zona XIV (Calabria);

Lombardo Salvatore – Macrì Pellizzeri Melchiorre, zona XV (Sicilia).

13A04564

Proclamazione dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto dirigenziale del 24 aprile 2013, vistato dall'ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia il 23 maggio 2013 sono stati eletti revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 2013/2015:

per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto:

revisore effettivo, Marchetti Marco

revisore supplente, Comelli Pierluigi

per le Regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna Toscana e Umbria:

revisore effettivo, Teti Andrea

revisore supplente, Cherchi Gianni

per le Regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia

revisore effettivo, Giglio Francesco

revisore supplente, Volpe Bruno

13A04565

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo Eurofins – Modulo Uno S.p.a., in Torino, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, datato 17 aprile 2013, l'organismo notificato Eurofins – Modulo Uno S.p.a., con sede legale in Torino via Cuorgne' 21, è stato autorizzato all'attività di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

Dispositivi medici non attivi

Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale:

a) dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva (allegati II, V e *VI)*;

b) dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi (allegati II, III, IV, V e *VI)*;

c) dispositivi non attivi per ortopedia e riabilitazione (allegati II, V e *VI)*;

d) dispositivi medici non attivi con funzione di misura (allegati II, V e *VI)*;

e) dispositivi non attivi per oftalmologia (allegati II, III, IV, V e *VI)*;

f) strumenti non attivi (allegati II, III, IV, V e *VI)*;

g) dispositivi medici per la contraccezione (allegati II, III, IV, V e *VI)*;

h) dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire e sciacquare (allegati II, III, IV, V e *VI)*.

Impianti non attivi:

i) impianti ortopedici non attivi (allegati II, V e *VI)*;

j) impianti funzionali non attivi (allegati II, III, IV, V e *VI)*.

Dispositivi per la cura delle ferite:

k) bende e medicazioni per ferite (allegati II, III, IV, V e *VI)*;

l) materiali per sutura e clamps (allegati II, III, IV, V e *VI)*;

m) altri dispositivi medici per la cura delle ferite (allegati II, III, IV, V e *VI)*.

Dispositivi dentali non attivi ed accessori:

n) strumenti e attrezzature dentali non attivi (allegati II, III, IV, V e *VI)*;

o) materiali dentali (allegati II, III, IV, V e *VI)*;

p) impianti dentali (allegati II, III, IV, V e *VI)*.

Dispositivi medici attivi (non impiantabili)

Dispositivi medici attivi in generale:

q) dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi (allegati II, V e *VI)*;

r) dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, comprese le camere iperbariche, dispositivi per anestesia per inalazione (allegati II, V e *VI)*;

s) dispositivi per stimolazione o inibizione (limitatamente ai dispositivi di classe *IIa)* (allegati II, V e *VI)*;

t) dispositivi attivi chirurgici (allegati II, V e *VI)*;

u) dispositivi attivi per oftalmologia (allegati II, V e *VI)*;

v) dispositivi attivi dentali (allegati II, V e *VI)*;

w) dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione (allegati II, V e *VI)*;

y) dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive (allegati II, V e *VI)*.

x) dispositivi attivi per posizionamento e trasporto del paziente (allegati II, V e *VI)*;

z) software (allegati II, V e *VI)*;

Dispositivi per immagini:

aa) dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni ionizzanti (allegati II, V e *VI)*;

bb) dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni non ionizzanti (ad esclusione dei dispositivi per risonanza magnetica) (allegati II, V e *VI)*.

Dispositivi per il monitoraggio:

cc) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali (allegati II, V e *VI)*.

Dispositivi per radioterapia e termoterapia:

dd) dispositivi che utilizzano radiazioni ionizzanti (allegati II, V e *VI)*;

ee) dispositivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti (allegati II, V e *VI)*;

ff) dispositivi per terapia (extracorporea) ad onde d'urto (litotrisia) (allegati II, V e *VI)*.

Particolari dispositivi medici attivi e non attivi

gg) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17) (allegati II, V e *VI)*;

hh) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 10) (allegati II, V e *VI)*;

ii) dispositivi medici in confezione sterile (allegati II, V e *VI)*.

1. È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.salute.gov.it alla sezione "Dispositivi medici – organismi notificati e conformità CE".

13A04319

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
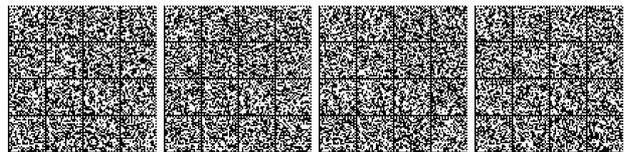
(WI-GU-2013-GU1-120) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
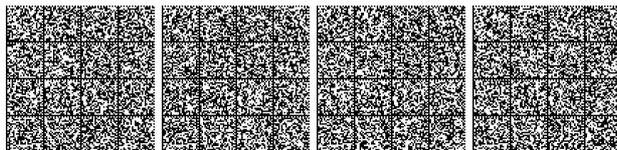
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
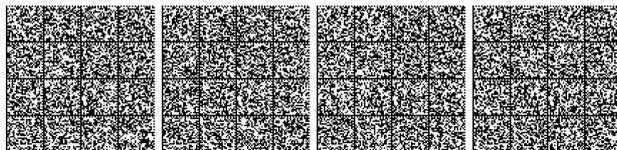
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.